SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 16 luglio 2022 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Soriano Calabro e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Soriano Calabro (Vibo Valentia) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Soriano Calabro (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del Comune di Soriano Calabro (Vibo Valentia) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Vittorio Saladino - prefetto a riposo;

dott.ssa Maria Luzza - viceprefetto;

dott. Gaetano Ennio Aiello - funzionario amministrativo.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinaria norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 17 giugno 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2022, reg. n. 1703

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel Comune di Soriano Calabro (Vibo Valentia), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito dell'attività di verifica che ha interessato il Comune di Soriano Calabro, dalla quale è emersa l'esistenza di elementi di collegamento di componenti dell'amministrazione comunale con le locali consorterie mafiose, il prefetto di Vibo Valentia, ha disposto, per gli accertamenti di rito, con decreto dell'11 agosto 2021, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, successivamente prorogato di ulteriori tre mesi.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni sulle cui risultanze il prefetto di Vibo Valentia, sentito nella seduta del 17 marzo 2022 il comitato provinciale per l'ordine e le sicurezza pubblica, integrato per l'occasione con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia e del procuratore aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il difficile contesto ambientale nel quale è inserito il Comune di Soriano Calabro è ben rappresentato anche dalle risultanze di procedimenti penali e di operazioni polizia giudiziaria che hanno disvelato le dinamiche di clan «'ndranghetisti» presenti su quel territorio e degli scontri avvenuti tra i diversi gruppi criminali che in passato hanno provocato molti fatti di sangue, fino a far registrare tra il 2012 e il 2018 ben sette omicidi di mafia.

La pervasiva presenza della criminalità organizzata e la capacità della stessa di infiltrare e condizionare l'apparato politico-amministrativo locale è altresì testimoniata dal fatto che il Comune di Soriano Calabro è già stato oggetto di scioglimento per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2007.

La relazione prefettizia ha innanzitutto evidenziato che l'attuale sindaco e la lista di candidati consiglieri comunali ad esso associata, risultata poi vincente nella tornata amministrativa del 2019, è stata presentata da elettori-sottoscrittori legati direttamente o indirettamente da vincoli familiari o da rapporti di frequentazione con esponenti della locale criminalità organizzata. Nella relazione prefettizia si evidenzia che tale lista elettorale «fosse quella individuata dalle locali consorterie per la futura amministrazione civica».

A tal riguardo, vengono segnalati alcuni rilevanti elementi ritenuti rivelatori del condizionamento degli amministratori locali da parte della criminalità organizzata quali la particolare vicinanza del predetto primo

cittadino, dimostrata già prima delle elezioni amministrative del 2019, a numerosi esponenti del locale ed egemone clan mafioso nonché, le assidue frequentazioni con soggetti riconducibili ad ambienti controindicati. Tali rapporti sono stati confermati anche dai controlli operati dalle forze di polizia che lo hanno segnalato, in più occasioni, anche nel periodo immediatamente antecedente la campagna elettorale, in compagnia di esponenti del contesto criminale di Soriano Calabro, culminati «nella scomposta partecipazione di questi ultimi ai festeggiamenti per la vittoria conseguita nelle elezioni del 2019».

Il prefetto di Vibo Valentia ha inoltre precisato che tali rapporti sono costantemente proseguiti anche durante il corso della consiliatura, in particolare con il sindaco ma anche con l'attuale vicesindaco, come documentato nella relazione prefettizia. Sintomatica, al riguardo, è considerata la presenza di quest'ultimo nella abitazione di un noto esponente criminale mafioso locale per i festeggiamenti del figlio.

Oltre a ciò, sono stati rilevati a carico di alcuni amministratori comunali, tra i quali il suddetto vicesindaco e un assessore comunale, stretti rapporti familiari che legano i medesimi a diversi esponenti di ambienti criminali mafiosi, non solo locali, tra i quali soggetti rivestenti ruoli di vertice nelle organizzazioni malavitose calabresi ed imputati di gravi reati anche di natura associativa mafiosa.

Dalle notizie acquisite dalla commissione di indagine, viene sottolineata dal prefetto la preminente responsabilità del primo cittadino che ha assunto il ruolo di principale referente per le locali consorterie, avendo il medesimo di fatto accentrato su di sé tutte le decisioni e le scelte amministrative assunte nel tempo dall'ente, circostanza che trova conferma nel fatto che non sono state conferite deleghe ai propri assessori.

In particolare, in sede di audizione, un assessore comunale ha dichiarato che l'unica attività dallo stesso esercitata è stata quella di coadiuvare il sindaco nell'organizzazione di manifestazioni o eventi pubblici. Anche sul conto del predetto assessore comunale la relazione prefettizia ha sottolineato che, a fronte del «limitato ruolo operativo» di fatto esercitato, poco dopo l'assunzione della carica comunale un suo stretto congiunto, peraltro destinatario di avviso orale di pubblica sicurezza, è stato impiegato presso la ditta affidataria da parte del comune del servizio rifiuti.

Ad ulteriore conferma dei rapporti controindicati, nella relazione prefettizia viene segnalato che molti esponenti della locale criminalità organizzata sono stati invitati al matrimonio di una stretta congiunta del primo cittadino. Vengono inoltre posti in rilievo i rapporti intercorsi con un altro esponente della malavita locale, destinatario della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, arrestato nel 1999 dalla Direzione investigativa di Catanzaro per associazione a delinquere aggravata dalla modalità mafiosa, il quale risulta avere appoggiato l'attuale sindaco in passate elezioni.

Criticità vengono segnalate anche nei riguardi di un dipendente comunale per gli stretti rapporti familiari con un affiliato a un clan mafioso e con l'amministratore unico nonché titolare di una impresa che in passato è stato coinvolto in una importante operazione di polizia giudiziaria contro la criminalità organizzata calabrese.

Anomalie ed opacità sono evidenziate nella relazione del prefetto anche per quanto riguarda la costituzione, nel 2020, dell'ufficio di staff del sindaco, ai sensi dell'art. 90, decreto-legge n. 268/1990, e l'assunzione a tempo determinato di un ex candidato consigliere comunale, risultato primo dei non eletti della lista del sindaco nell'ultima elezione comunale, nei cui confronti vengono riferiti pregiudizi avendo rapporti familiari con soggetti vicini o contigui con l'egemone gruppo criminale locale.

Nella relazione prefettizia viene precisato che le attività effettivamente svolte dal predetto dipendente divergono da quelle contrattualmente previste, quali quelle, di collaborazione con l'organo politico nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, sostanziandosi, invece, principalmente in attività gestionali e di collaborazione con il sindaco e con il segretario comunale nella redazione di delibere o atti in generale o di supplenze del personale comunale. Peraltro, lo stesso dipendente è risultato in seguito vincitore (insieme ad altro soggetto avente legami sentimentali con uno stretto parente del sindaco) del concorso indetto dal Comune di Soriano Calabro per l'assunzione di due posti di istruttore amministrativo a tempo indeterminato negli uffici di segreteria e finanziari dell'ente locale.

Le indagini ispettive hanno evidenziato irregolarità in alcune procedure relative ad appalti di lavori, di servizi e di forniture conclusesi con l'aggiudicazione ad imprese riconducibili alla criminalità organizzata.

La commissione d'indagine ha rilevato che nelle gare di importo superiore a 5000 euro è emerso che diversi lavori di manutenzione sono stati assegnati ad alcune imprese controindicate, le quali sono state successivamente oggetto anche di provvedimenti interdittivi antimafia.

A tal riguardo, il prefetto ha segnalato una ditta destinataria di affidamenti diretti da parte del Comune di Soriano Calabro, società che è stata costituita il 26 marzo 2018, solo pochi giorni dopo il provvedimento di cancellazione dalle *white list* — adottato in data 13 marzo 2018 della prefettura di Vibo Valentia — di altra ditta, anch'essa attiva nel settore edile, il cui titolare è uno stretto congiunto dell'intestatario della nuova società. Nella relazione prefettizia viene sottolineato come sia evidente il collegamento tra le due società e che la costituzione di quella nuova, che peraltro ha chiesto inutilmente l'iscrizione nelle liste delle società immuni da controindicazioni, sia un tentativo per eludere gli effetti del provvedimento interdittivo e continuare a ottenere affidamenti da parte della pubblica amministrazione.

La continuità tra le due ditte è confermata dal fatto che il personale e i mezzi utilizzati per l'attività imprenditoriale siano indifferentemente al servizio delle due imprese e che la residenza anagrafica del titolare della nuova ditta, nel tentativo di distinguere ulteriormente le due società, è stata trasferita dal nucleo familiare originario alla sede legale della nuova impresa. Sta di fatto che alla ditta neo costituita, il Comune di Soriano Calabro sicuramente consapevole della sostanziale continuità tra le due società, ha affidato molti lavori tra i quali gli interventi straordinari di riparazione della rete idrica e fognaria, lo spostamento di una statua bronzea e gli interventi urgenti per gli eventi meteorologici del 24 novembre 2019.

Analoga è la situazione rappresentata dal prefetto per un'altra impresa destinataria di commesse comunali, il cui titolare è uno stretto parente di un dipendente dell'ufficio tecnico comunale, società anch'essa costituita per aggirare le conseguenze del diniego di iscrizione nelle *white list*, provvedimento adottato dalla prefettura di Vibo Valentia nel gennaio 2017 nei confronti di un'altra ditta. Anche in questo caso, il titolare della società interdetta è uno stretto familiare dell'intestatario della nuova società che nei fatti, con tale espediente, ha potuto continuare i rapporti lavorativi con il Comune di Soriano Calabro.

Oltre alle suddette società, gli accertamenti effettuati dalle forze di polizia hanno confermato che anche altre imprese, considerate direttamente o indirettamente espressione di ambienti della criminalità organizzata, hanno operato per conto del Comune di Soriano Calabro in vigenza dell'attuale amministrazione comunale. Tra queste viene individuata una società, esercente il commercio al dettaglio di materiale da costruzione, interessata da informazione interdittiva antimafia già dall'anno 2017; così anche una ditta di produzione di calcestruzzo destinataria nel 2016 di analogo provvedimento interdittivo prefettizio ed attualmente cancellata dagli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

È altresì significativo che i titolari o i legali rappresentanti di altre imprese, che hanno avuto affidamenti comunali, abbiano precedenti penali o siano stati sottoposti a misure di prevenzione della sorveglianza speciale o abbiano rapporti di parentela o frequentazioni con soggetti controindicati per associazione mafiosa.

Le indagini ispettive hanno inoltre posto in rilievo una situazione fortemente deficitaria in materia di riscossione dei tributi locali, criticità risalente nel tempo e aggravata dal disordine amministrativo negli uffici comunali addetti, come constatato dalla commissione d'indagine che ha rilevato l'inefficienza complessiva del servizio che si rileva dalla bassissima percentuale di riscossione delle entrate, pari a solo il 5% dell'utenza, e dal mancato aggiornamento ed allineamento con la popolazione residente degli elenchi dei morosi; viene evidenziato inoltre che tra i cittadini morosi individuati vi sono anche alcuni amministratori e dipendenti comunali o loro familiari.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Vibo Valentia rivelano una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Soriano Calabro volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Soriano Calabro (Vibo Valentia), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 8 giugno 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo
di Vibo Valentia
Organo Periferico di Sicurezza

Vibo Valentia, 25 marzo 2022

AL SIGNOR
MINISTRO DELL'INTERNO
ROMA

OGGETTO: Comune di Soriano Calabro (Vibo Valentia) – Proposta di scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio sulla funzionalità e la gestione amministrativa degli enti locali di questa provincia sono stati acquisiti dalle forze dell'ordine elementi informativi riguardanti presunti fenomeni di condizionamento e compromissione degli organi elettivi dell'amministrazione comunale di Soriano Calabro, sulla scorta dei quali lo scrivente ha ravvisato la necessità di richiedere l'esercizio dei poteri di accesso ex art. 1, comma 4, del D.L. 629/1982 nei confronti di quel Comune.

A seguito di delega conferita con D.M n. 17102/128/101(20) – 0000-2930/3 Uff. V - Affari Territoriali in data 9 agosto 2021, la scrivente ha nominato, con proprio decreto in data 11.08.2021, un'apposita commissione d'indagine per verificare la sussistenza di pericoli di infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nell'ambito della gestione politico amministrativa dell'ente in questione.

Dall'attività dell'organo ispettivo, avviata presso il comune di Soriano Calabro in data 12 agosto 2021 e conclusasi l'11 febbraio 2022, qui rassegnata in pari data, sono emersi elementi di rilievo che si vanno ad illustrare attraverso il richiamo delle vicende più significative.

1) ASSETTO POLITICO E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Il 26 maggio 2019 i cittadini di Soriano Calabro sono stati chiamati alle urne per le elezioni comunali. Tale elezione vedeva competere la lista (...omissis...) con (...OMISSIS...) candidato sindaco, e la lista (...omissis...) avente quale candidato (...OMISSIS...) Paolo. Con 854 voti, corrispondenti al 52,2 % delle preferenze, veniva eletto il sindaco (...OMISSIS...).

La Giunta Municipale risulta composta dai seguenti amministratori:

- Sindaco: (...OMISSIS...) , nato a (...OMISSIS...), residente a (...OMISSIS...);

- Vice Sindaco: (...OMISSIS...) , nato a (...OMISSIS...), ivi residente in via (...OMISSIS...);
- Assessore: (...OMISSIS...) , nata a (...OMISSIS...), ivi residente in via (...OMISSIS...).

Il Consiglio Comunale risulta così composto:
Presidente del Consiglio Comunale: (...OMISSIS...), nato a (...OMISSIS...), ivi residente in (...OMISSIS...)

Consiglieri di maggioranza:
(...OMISSIS...) , citato nella Giunta Municipale;
- (...OMISSIS...) , citata nella Giunta Municipale;
- (...OMISSIS...) , nato a (...OMISSIS...), residente a (...OMISSIS...);
- (...OMISSIS...), nato a (...OMISSIS...), residente a (...OMISSIS...);
- (...OMISSIS...) , nato a (...OMISSIS...), ivi residente in via (...OMISSIS...);
- (...OMISSIS...), nato a (...OMISSIS...), residente a (...OMISSIS...).

Consiglieri di minoranza:
- (...OMISSIS...) , nato a (...OMISSIS...), ivi residente in via (...OMISSIS...);
- (...OMISSIS...), nato a (...OMISSIS...) residente a (...OMISSIS...);
- (...OMISSIS...), nato a (...OMISSIS...), ivi residente in via (...OMISSIS...);

Ufficio Staff del Sindaco ex art. 90 T.U.EE.LL.: (...OMISSIS...) , nato a (....omissis...), residente a (...OMISSIS...).

L'amministrazione in carica, come detto, è espressione della lista civica (...omissis...), la quale è stata presentata da elettori-sottoscrittori risultati tutti legati, direttamente o indirettamente, da rapporti di parentela, affinità e frequentazione con esponenti della locale criminalità organizzata. Tale circostanza non può che lasciare intendere che la lista capeggiata dal candidato eletto (...OMISSIS...) fosse quella individuata dalle locali consorterie per la futura amministrazione civica.

Lo stesso candidato risultato eletto, appunto l'attuale sindaco (...OMISSIS...), si è avvalso, sin dall'epoca antecedente le elezioni amministrative del 2019, della vicinanza di esponenti apicali della locale consorteria criminale "Clan dell'Ariola" egemone nel territorio di Soriano Calabro, che si individuano nei soggetti di seguito indicati, i cui nomi ricorrono più volte in questa relazione:

1. (...OMISSIS...) , in libertà vigilata e già condannatoto per il reato di 416 bis, cognato di (...OMISSIS...) *(attualmente all'ergastolo e vertice della Locale dell'Ariola)* ed (...OMISSIS...) *(fratello di (...OMISSIS...), ulteriore elemento di vertice della struttura criminale);*

2. (...OMISSIS...) , figlio di (...OMISSIS...) , con precedenti penali, e stabilmente inserito nell'organizzazione criminale della Locale dell'Ariola.

3. (...OMISSIS...) , stabilmente inserito nell'organizzazione criminale della Locale dell'Ariola, già destinatario di Avviso Orale di P.S.;

4. (...OMISSIS...), stabilmente inserito nell'organizzazione criminale della Locale dell'Ariola, già destinatario di Avviso Orale di P.S.;

5. (...OMISSIS...) (...OMISSIS...), contiguo all'organizzazione criminale della Locale dell'Ariola, tratto in arresto il 20.10.2020 per il reato di traffico di stupefacenti e per l'esecuzione dell'omicidio di (...omissis...) *(commesso in (....omissis....))*.

6. (...OMISSIS...) (...OMISSIS...), già destinatario di Sorveglianza Speciale di P.S., pregiudicato per reati di traffico di stupefacenti;

7. (...OMISSIS...) , già destinatario di Avviso Orale di P.S., figlio di (...OMISSIS...) *(condto all'ergastolo per omicidio e 416bis in qualità di elemento di vertice della Locale dell'Ariola)*.

8. (...OMISSIS...) , stabilmente inserito nell'organizzazione criminale della Locale dell'Ariola e pregiudicato per diversi reati *(lesioni personali, resistenza a P.U., stupefacenti)*.

9. (...OMISSIS...) , pregiudicato e già destinatario di Sorveglianza Speciale di P.S..

La vicinanza del sindaco (...OMISSIS...) agli ambienti controindicati di Soriano Calabro, culminata nella scomposta partecipazione di questi ultimi ai festeggiamenti per la vittoria conseguita alle elezioni amministrative del 2019, è stata acclarata in svariate circostanze che attestano inequivocabilmente l'assiduità delle frequentazione e l'esistenza di rapporti di confidenza e convivialità con i soggetti delle locali consorterie criminali. In particolare, il presidio territoriale dell'Arma dei Carabinieri ha riferito diversi episodi in merito che si elencano di seguito:

- L'8 aprile 2019, nella Via Roma di Soriano Calabro, il candidato sindaco (...OMISSIS...) incontrava (...OMISSIS...) , (...OMISSIS...), (...OMISSIS...) e (...OMISSIS...);

- Il 10 aprile 2019, seduti al tavolino del bar "no", sito in Via Roma di Soriano Calabro, (...OMISSIS...) (all'epoca candidato sindaco) è stato visto assieme a (...OMISSIS...) , (...OMISSIS...) (già condannatoto per 416bis ed in libertà vigilata), (...OMISSIS...) e (...OMISSIS...) ;

- In data 11 aprile 2019 i militari della Stazione Carabinieri, facevano ingresso nel bar "San Domenico" sito in Via Roma a Soriano Calabro, identificando al bancone i seguenti soggetti "intenti nel consumare un aperitivo e conversare amichevolmente tra loro", ovvero

(...OMISSIS...) (all'epoca candidato sindaco), (...OMISSIS...) , (...OMISSIS...), (...OMISSIS...) e (...OMISSIS...) . Dopo l'ingresso dei militari, (...OMISSIS...) , con azione repentina cercava di allontanarsi per non farsi scorgere unitamente ai predetti soggetti.

- In data 27 maggio 2019, dalle ore 16.00, i militari della Stazione di Soriano Calabro, annotavano che quando ormai lo spoglio era quasi terminato, iniziavano i festeggiamenti per la vittoria della lista (...omissis...) a cui seguiva una sfilata di autovetture con in testa l'autovettura di (...OMISSIS...). Sull'auto del neo sindaco eletto, occupata da circa una decina di persone sedute sia sui sedili che sul cofano posteriore, veniva individuato (...OMISSIS...), ritenuto esponente del c.d. "clan dell'Ariola" egemone in Soriano Calabro.
  Alla sfilata prendeva parte altresì (...OMISSIS...) , a bordo della propria autovettura, nonché (...OMISSIS...) , seduto sul lato passeggero di un ulteriore macchina, anche questi ultimi esponenti della predetta consorteria criminale;

- In data 27 maggio 2019, gli Ufficiali della Compagnia di Serra San Bruno svolgevano un servizio di ordine pubblico in relazione allo spoglio elettorale ed ai successivi festeggiamenti. Nel dettaglio emergeva che intorno le 17.05 circa, avuta certezza della vittoria elettorale di (...OMISSIS...) , quest'ultimo sopraggiungeva nel piazzale dell'Istituto accompagnato da (...OMISSIS...) , il quale, resosi conto di essere stato notato, si "abbassava repentinamente ponendosi dietro un autovettura lì presente e dileguandosi successivamente". Alle successive ore 17.09 circa, dopo la fine dello scrutinio, (...OMISSIS...) abbracciava e si complimentava con il Sindaco neo-eletto, per poi proseguire nei festeggiamenti. Nel corteo generatosi a seguito della vittoria della lista (...omissis...) venivano notati: (...OMISSIS...) , (...OMISSIS...) , (...OMISSIS...) , (...OMISSIS...) (...OMISSIS...) , (...OMISSIS...) , (...OMISSIS...) , (...OMISSIS...) , (...OMISSIS...) (...OMISSIS...), tutti referenti del c.d. "clan dell'Ariola";

- Il 21 marzo 2020, alle ore 11.40 circa, personale del Comando Stazione Carabinieri di Soriano Calabro, nel transitare per la Via San Francesco del quel centro abitato, notava la presenza dell'autovettura (...OMISSIS...), intestata a (...OMISSIS...) , parcheggiata proprio dinanzi all'abitazione del Sindaco (...OMISSIS...) . Gli stessi pertanto, decidevano di suonare al camp(...OMISSIS...) di detta abitazione, ove ad accoglierli vi era la giovane (...OMISSIS...) ,[1] figlia del predetto , la quale, dopo aver chiesto spiegazioni in ordine a detta visita, accompagnava detto personale nel salotto di detta abitazione, ove in quel momento, si trovava il di lei padre (...OMISSIS...) , in compagnia dello (...OMISSIS...) , i quali, colti di sorpresa e con evidente imbarazzo, mentre il primo, si rivolgeva ai due ispettori e nel tentativo di giustificare la presenza di detto soggetto in quel luogo, riferiva testualmente: " *A Marescialli buongiorno ... fate attenzione che ho qui un ammalato che la febbre* ", lo (...OMISSIS...) invece, colto anch'egli di sorpresa, afferrava repentinamente uno dei termometri che erano presenti tra i numerosi oggetti posti alla rinfusa sul tavolo e nell'assecondare la frase del

[1] Nata a (...omissis...) e residente ivi alla (...omissis...)

dottore, si poneva detto termometro in corrispondenza dell'ascella, così da simulare la misurazione della febbre.
I due ispettori pertanto, appresa tale notizia, invitavano il (...OMISSIS...) , anche alla luce del ruolo Sindaco da egli ricoperto, a porre immediatamente in quarantena il suo paziente, ma quest'ultimo, controbatteva prontamente, riferendo testualmente: " *Marescialli ... non vi preoccupato ... è un bravo ragazzo ... lui si mette in quarantena da solo* ".
Gli stessi pertanto, dopo aver verificato con il (...OMISSIS...) , la situazione dei cittadini residenti a Soriano Calabro, che in quel momento erano sottoposti a quarantena e dunque destinatari di apposita ordinanza sindacale, si congedavano da quel luogo, ribandendo ancora una volta, la necessità di sottoporre lo (...OMISSIS...) , in quarantena, alla cui richiesta, il (...OMISSIS...), ha nuovamente replicato, riferendo che il soggetto in questione, si sarebbe posto in quarantena da solo e che dunque, proprio per questa ragione, non necessitava certamente di alcuna apposita ordinanza, che disponesse l'obbligo di rimanere presso il suo domicilio.

- In data 28 agosto 2020, dalle ore 13.00 circa, personale del Comando Stazione Carabinieri di Soriano Calabro, ha effettuato un servizio di monitoraggio nella Via Razza di quel centro abitato, ove era stata segnalata la presenza di numerose persone di particolare interesse investigativo, che stavano verosimilmente consumando un pranzo, all'interno dell'abitazione di tale (...OMISSIS...).[2] L'Arma dei Carabinieri aveva modo di constatare la presenza di numerosi veicoli in sosta, proprio dinanzi a detta abitazione, alcuni dei quali, notoriamente in uso a soggetti attivamente inseriti nel contesto criminale, denominato "locale dell'Ariola", i quali, a decorrere dalle ore 14.00 successive in poi, avevano anche abbandonato quel luogo, alla spicciolata.
Alle ore 14.50 poi, sempre da detta abitazione, si allontanava un altro soggetto a bordo di un ciclomotore (...OMISSIS...), il quale, sebbene indossasse un casco protettivo, veniva comunque riconosciuto da detto personale, nel Sindaco di detto centro abitato, vale a dire in (...OMISSIS...), il quale, uscito da detta abitazione, si è anch'egli allontanato alla volta del centro abitato di Soriano Calabro, percorrendo la Via della Libertà.

Nel seguito di tale attività poi, stante gli importanti elementi oggettivi che erano stati sin qui raccolti, veniva effettuava una perquisizione locale all'interno dell'immobile di proprietà del predetto (...OMISSIS...), ove, seduti attorno ad un tavolo, identificavano rispettivamente (...OMISSIS...) inteso " (...OMISSIS...) " - che in quel periodo era sottoposto alla misura cautelare della libertà vigilata - nonché (...OMISSIS...), (...OMISSIS...),[3] (...OMISSIS...)[4] e

[2] Nato a (....omissis...) e residente a (...omissis...), anche se di fatto domiciliato al civico (...omissis...).
[3] Nato a (....omissis....) e residente ivi alla località (...omissis.)
[4] Nato a (...omissis...) e residente ivi alla (...omissis...)

(...OMISSIS...),[5] oltre chiaramente allo stesso (...OMISSIS...), alla moglie (...OMISSIS...) [6] ed al loro figlio (...OMISSIS...).[7]

In conclusione, è stata accertato, anche in quest'ultima circostanza, la contemporanea presenza del sindaco (...OMISSIS...) con soggetti appartenenti alla locale consorteria criminali in un luogo privato.

- Il 29 ottobre 2020, dopo le ore 21.00 circa, personale del Comando Stazione Carabinieri di Soriano Calabro, avendo appreso che presso l'abitazione di (...OMISSIS...) , erano in corso i festeggiamenti relativi al (...omissis..),[8] si recava unitamente ad altro personale del Comando Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno , presso detta abitazione, al fine di verificare l'accaduto, nonché identificarne i partecipanti. Giunto sul posto quindi, detto personale, constatava che nel piazzale posto dinanzi a detto immobile, vi erano effettivamente numerosi soggetti, i quali, alla loro vista, si sono dati a precipitosa fuga verso l'interno del palazzo, chiudendo conseguentemente e repentinamente a chiave la porta d'ingresso.
  Immediatamente dopo però, avendo constatato la presenza delle Forze dell'Ordine dinanzi alla propria abitazione, il predetto (...OMISSIS...) e la propria moglie (...OMISSIS...) ,[9] uscivano su detto piazzale, unitamente a (...OMISSIS...),[10] (...OMISSIS...) (...OMISSIS...)[11] ed (...OMISSIS...) .[12]
  All'interno di quell'immobile, inoltre, veniva trovato anche (...OMISSIS...) [13] - attuale Vice Sindaco del Comune di Soriano Calabro.

- Il data 03 giugno 2021, intorno alle ore 20.00, personale del Comando Stazione Carabinieri di Soriano Calabro (VV), nel transitare per la zona P.I.P. di quel centro abitato e più precisamente, nei pressi del campetto di calcio a 5, annotava la presenza di due soggetti di sesso maschile che, a distanza ravvicinata e separati dalla rete di recinzione collocata a protezione dell'impianto sportivo, stavano conversando tra di loro. Detti soggetti, venivano rispettivamente identificati in (...OMISSIS...) , il quale, all'interno del perimetro di gioco, indossava un completino da calcio di colore nero, con sulla schiena riportato il nr. 5 e l'attuale Sindaco di detto centro abitato (...OMISSIS...) , il quale, invece, situato all'esterno di detta recinzione, indossava una giacca di colore celeste ed un jeans. Gli stessi, al sopraggiungere del personale dell'Arma dei Carabinieri, interrompevano repentinamente la loro conversazione e, mentre lo (...OMISSIS...) , si dirigeva al centro campo, allo scopo di raggiungere i suoi compagni di gioco, il (...OMISSIS...) invece, indossava il casco protettivo e postosi alla guida

[5] Nato a (...omissis...) e residente ivi alla Via(...omissis...)
[6] Nata a (....omissis...) e residente a (...omissis...)
[7] Nato a (...omissis...)e residente a (...omissis...)
[8] Nato a (...omissis...) e residente a (....omissis...)
[9] Nata a (...omissis...) e residente a (...omissis...)
[10] Nato a (...omissis...) e residente a (...omissis...)
[11] Nato a (...omissis...) e residente ivi alla (...omissis...)
[12] Nato a (...omissis...) e residente a (...omissis...)
[13] Nato a (...omissis...) e residente ivi alla (...omissis...)

del suo ciclomotore (...OMISSIS...), si allontanava da quel luogo, in direzione del centro abitato.

- In data 21 luglio 2021, personale del Comando Stazione Carabinieri di Soriano Calabro (VV), annotava un evento verificatosi nel corso della serata antecedente, nella principale Via Roma di detto centro abitato, relativamente cioè ad una animata lite, che sarebbe intervenuta tra il Sindaco di quel centro abitato (...OMISSIS...) e tale (...OMISSIS...) .[14] Tale circostanza, che sarebbe scaturita all'interno dell'attività commerciale denominata " (...OMISSIS...)", sita per l'appunto nella Via Roma di detto centro abitato, a seguito di una lamentela posta in essere da quest'ultimo, in ordine alla mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani che, secondo il suo parere, interessava l'intero centro della cittadina delle preserre vibonesi, avrebbe determinato l'ira del (...OMISSIS...) , anch'egli presente all'interno di detto esercizio pubblico, il quale, improvvisamente, avrebbe afferrato per il collo il (...OMISSIS...), aggredendolo verbalmente. Questi però, riuscito a divincolarsi, si allontanava da quel luogo, dirigendosi in direzione del Municipio, ove veniva raggiunto nuovamente dal (...OMISSIS...) , il quale, nel continuare il battibecco già intrapreso all'interno di detta attività commerciale, invitava il suo interlocutore a seguirlo nell'attiguo Palazzo Municipale, ove frattempo intervenivano in suo supporto, sia (...OMISSIS...) che altri rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, oltre ai suoi nipoti (...OMISSIS...)[15] e (...OMISSIS...),[16] i quali, raggiungevano il (...OMISSIS...) , assieme allo (...OMISSIS...) , che, nella circostanza, lo avrebbe anche aggredito fisicamente.
  Tale ultimo episodio, ancora, dimostra la vicinanza tra il sindaco (...OMISSIS...) e soggetti controindicati del luogo.

Ad ulteriore dimostrazione del controindicato contesto ambientale in cui opera l'amministrazione comunale, senza tuttavia svincolarsi dalle dinamiche che lo connotano, si evidenziano i particolari legami parentali dei componenti la giunta.

In particolare:
Il Vice Sindaco, (...OMISSIS...) , nato a (...OMISSIS...), risulta essere:

a. nipote di:
[17](...OMISSIS...) [18], nato a (...OMISSIS...), deceduto a seguito di omicidio in data 12.12.2008, in vita esponente del locale di *'ndrangheta* dell'Ariola, fratello di (...OMISSIS...) , nato a (...OMISSIS...), consigliere di maggioranza;

---

[14] Nato a (...omissis...) e residente a (...omissis...) alla Via (...omissis...), anche se di fatto domiciliato in (...omissis...), attuale Direttore dell'Ufficio (...omissis...). di Serra San (VV).

[15] Nato a (...omissis...) e residente ivi alla (...omissis...)

[16] Nato a (...omissis...) e residente ivi alla (...omissis...)

[17] Marito di (...OMISSIS...), nata (...omissis...), sorella del padre (...OMISSIS...)

[18] Sul cui conto figuravano precedenti di polizia (SDI) per estorsione, associazione per delinquere, violazione norme in materia di sostanze stupefacenti, di armi ed altro, già avvisato orale e sorvegliato speciale di P.S..

- [19](...OMISSIS...) (...OMISSIS...)[20], nato a (....omissis....), già sorvegliato speciale di P.S., tratto in arresto in data 12.07.1999 dalla D.I.A. di Catanzaro, unitamente ad esponenti ed affiliati alla locale di *'ndrangheta* di Limbadi (VV) per associazione per delinquere aggravata dalla modalità mafiose[21];

  b. cugino di[22]:

- (...OMISSIS...) , nata a (....omissis...), moglie di (...OMISSIS...) , nato a (...omissis..), tratto in arresto in data 19.10.2020 nell'ambito del procedimento penale n. (...omissis...) R.G.N.R. della Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro (operazione di polizia "*Demetra 2*"), per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, omicidio doloso (nella fattispecie di (...omissis...), nato a (...omissis...), in concorso con esponenti del locale di *'ndrangheta* di Limbadi) ed altro;
- (...OMISSIS...) , nata a (...OMISSIS...), moglie di (...OMISSIS...)[23], nato a (...OMISSIS...), affiliato al locale di *'ndrangheta* dell'Ariola.

L'Assessore, (...OMISSIS...) , nata a (...OMISSIS...), risulta essere:

a. nipote di:

- [24](...OMISSIS...) [25], nato a (...OMISSIS...), già avvisato orale di P.S., affiliato al locale di *'ndrangheta* dell'Ariola;
- [26](...OMISSIS...) (...OMISSIS...)[27], nato a (...OMISSIS...), già avvisato orale di P.S., affiliato al locale di *'ndrangheta* dell'Ariola, deferito in s.l. in data (...omissis...) per aver favorito la latitanza di (...OMISSIS...) [28], nato a (...OMISSIS...), esponente apicale del locale di *'ndrangheta* dell'Ariola;

b. cognata[29] di (...OMISSIS...) [30], nato a (...OMISSIS...), cognato[31] di (...OMISSIS...) [32], nato a (...OMISSIS...), esponente apicale del locale di *'ndrangheta* di Vibo Valentina, *'ndrina* (...OMISSIS...), tratto in arresto nell'ambito del P.P. (...omissis...);

c. cugina di:

---

[19] La moglie di (...OMISSIS...) (...omissis...), , nata a (...omissis...) è sorella della mamma di (...OMISSIS...) , (...omissis...), nata a (...omissis...).

[20] Sul cui conto figurano vicende di polizia (SDI) per associazione per delinquere, truffa, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, violazione norme in materia di armi ed altro.

[21] Operazione *(...omissis...)*. emessa dalla Procura della Repubblica di (...omissis..).

[22] Figlie dello zio (...OMISSIS...) , nato a (...omissis...).

[23] Sul cui conto figurano precedenti di polizia (SDI) per tentato omicidio doloso, violazioni di norme in materia di armi, di sostanza stupefacenti ed altro,

[24] Fratello delle madre (...OMISSIS...), nata a (...omissis...).

[25] Sul cui conto figurano precedenti di polizia (SDI) per omicidio doloso tentato, ricettazione aggravata, riciclaggio aggravato, violazioni di norme in materia di armi ed altro.

[26] Fratello del padre (...omissis...), nato a (...omissis...).

[27] Sul cui conto figurano precedenti di polizia (SDI) per favoreggiamento, riciclaggio, truffa ed altro.

[28] Sul cui conto figurano precedenti di polizia (SDI) per associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope ed altro.

[29] Fratello del marito (...OMISSIS...) , nato a (...omissis...).

[30] Sul cui conto figurano precedenti di polizia (SDI) per estorsione tentata aggravata dalle modalità mafiose ed altro.

[31] Coniugato con la sorella (...omissis...), nata a (...omissis...).

[32] Sul cui conto di figurano precedenti di polizia (SDI) per associazione di tipo mafioso, omicidio doloso tentato aggravato, estorsione aggravata, violazioni di norme in materia di armi ed altro.

- [33](...OMISSIS...) , nato a (...OMISSIS...) deceduto a seguito di incidente stradale in data 23.06.2019, con l'omonimo cugino sotto indicato e (...OMISSIS...) , nato a (...OMISSIS...), figlio di (...OMISSIS...) [34], nato a (...OMISSIS...), affiliato al locale di '*ndrangheta* dell'Ariola, evento sovvenzionato dal Comune di Soriano Calabro con (...omissis...);
- [35](...OMISSIS...) , nato a (...OMISSIS...), deceduto nello stesso incedente stradale dell'omonimo cugino sopra indicato.

*****

2) ELEMENTI SINTOMATICI DI ALTERAZIONI DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ DEGLI ORGANI ELETTIVI ED AMMINISTRATIVI

Nell'ambito degli accertamenti effettuati, l'organo ispettivo, come di seguito si andrà ad illustrare, ha rilevato l'opacità di alcune procedure di aggiudicazione di appalti di lavori, servizi e forniture, conclusesi con l'aggiudicazione in favore si soggetti imprenditoriali riferibili agli ambienti controindicati del territorio di Soriano Calabro.

In sede di audizione disposta dalla commissione di indagine, il responsabile dell'ufficio tecnico comunale, arch. (...OMISSIS...), ha riferito che per gli affidamenti di lavori di valore superiore a cinquemila euro, era solito utilizzare la piattaforma MEPA (mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) applicando un criterio di rotazione escludendo ditte già invitate o che hanno appalti in corso .

Invero, nonostante tali linee espresse dal (...OMISSIS...), nell'analisi degli appalti aggiudicati dal Comune di Soriano Calabro, è emersa una ciclicità delle ditte individuate.

Invero, dall'esame delle determinazioni acquisite emerge che negli appalti venivano effettivamente invitate ditte locali (nell'ordine di n.1 ditta per appalto), a cui il responsabile dell'U.T.C. aggiungeva altre ditte, ma geograficamente distanti dal Comune di Soriano Calabro. Tale criterio, evidentemente elusivo delle norme in corso, appare una chiara anomalia della gestione degli appalti.

È emerso, altresì, come gli affidamenti diretti di diversi lavori di manutenzione siano stati affidati a ditte controindicate colpite poi da provvedimento interdittivo antimafia, tra cui spicca la ditta (...OMISSIS...) di (...OMISSIS...) , nonché la (...OMISSIS...), la quale, sebbene non interdetta, tuttavia appare anch'essa avere collegamento con ditte precedentemente interdette.

[33] Figlio dello zio (...OMISSIS...) , nato a (...omissis...).
[34] Sul cui conto figurano precedenti di polizia (SDI) per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e ed altro.
[35] Figlio dello zio (...OMISSIS...) , nato a (...omissis...).

In tal senso, quindi, si evidenzia il numero di affidamenti diretti operato in favore della ditta (...OMISSIS...) (...OMISSIS...) , la quale ha iniziato la propria attività imprenditoriale in data (…omissis…), ossia a distanza di soli tredici giorni dalla data in cui la Prefettura di Vibo Valentia ha emesso il provvedimento di cancellazione dall'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazioni mafiose, c.d. "White List" nei confronti della Società a Responsabilità Limitata, operante ed attiva nel settore della costruzione di edifici residenziali e non residenziali, denominata " (...OMISSIS...) " avente Codice Fiscale e Partita Iva (…OMISSIS…) il cui rappresentante legale si identifica in (...OMISSIS...) , padre del titolare (...OMISSIS...) .

Appare evidentissima, in questo caso, la linea di continuità tra le due aziende e l'intento elusivo delle negative ripercussioni provocate dal provvedimento interdittivo antimafia.

Peraltro, anche la ditta (...OMISSIS...) (...OMISSIS...) ha richiesto – inutilmente – l'inserimento nella "White list" della Prefettura – U.T.G. di Vibo Valentia.

In quella circostanza infatti, è stato evidenziato come il titolare (...OMISSIS...)', da sempre residente al civico (...omissis...) del Comune di Soriano Calabro, ove aveva sempre convissuto con la propria famiglia originaria, a far data dal (…omissis…) - e quindi, a soli sette giorni dalla data di emissione dell'interdittiva antimafia nei confronti della Società (...OMISSIS...) Srl, e soli sei giorni prima rispetto al momento in cui ha istituito la sua impresa individuale - ha invece trasferito definitivamente la sua residenza anagrafica, alla volta di un'altra abitazione, sita al civico (...omissis...) del medesimo Comune e più precisamente, nello stesso luogo ove ha sede ed è ubicata la sede legale e di esercizio della sua neocostituita attività imprenditoriale.

Tale operazione anagrafica, che per il periodo in cui è stata eseguita non lascia certamente alcun dubbio sul fatto che essa, sia avvenuta con la precisa ed unica finalità di eludere le disposizioni antimafia e che dunque, sia stata effettuata al funzionale scopo di poter continuare a contrarre con la Pubblica Amministrazione, corroborata dagli accertamenti effettuati sul conto delle due anzidette attività imprenditoriali nelle quali il (...OMISSIS...) ed il proprio genitore (...OMISSIS...) , sono personalmente ed attivamente coinvolti, forniscono senza alcuna ombra di dubbio, un'evidente dimostrazione delle cointeressenze economiche esistenti tra i vari componenti di tale nucleo familiare che, va al di là del mero vincolo di sangue. sette

A conferma ed a supporto di ciò infatti, vi sono gli esiti delle analisi effettuate sulla struttura dell'impresa individuale denominata "(...OMISSIS...) di (...OMISSIS...) " che evidenziano delle sicure ed incontrovertibili commistioni tra quest'ultima e la Società (...OMISSIS...), del padre (...OMISSIS...) , con particolare riferimento al personale impiegato ed ai mezzi utilizzati per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Gli elementi analizzati hanno reso evidente che la ditta (...OMISSIS...) di (...OMISSIS...) costituisce la continuità operativa delle ditte relative alla famiglia (...OMISSIS...) le quali sono state raggiunte da interdittiva antimafia, e che a tal proposito costituiscono una evidente elusione della norma di settore. Ancor più rilevante è la condotta degli amministratori in relazione a tale ditta, la

quale, come visto dall'audizione del Sindaco (...OMISSIS...) viene addirittura individuata quale "ditta di (...OMISSIS...) " rendendo ancor più evidente che vi sia una continuità operativa tra i due soggetti,

Parimenti, il responsabile dell'Ufficio Tecnico riferiva che la Ditta (...OMISSIS...) svolgeva un numero elevato di lavori per il Comune di Soriano Calabro, tra i quali, in particolare:

- (omissis….)

Tali circostanze, nella vita amministrativa di un Comune di piccola entità come abitanti, rappresenta la chiara consapevolezza da parte del Sindaco e del Responsabile dell'Ufficio Tecnico che la Ditta di (...OMISSIS...) celasse ben altre figure già raggiunte da interdittiva antimafia.

*****

Altra ditta alla quale l'amministrazione comunale di Soriano Calabro ha affidato importanti lavori pubblici è la (...OMISSIS...). Anch'essa, come la ditta di (...OMISSIS...) , promana da altro soggetto già raggiunto da interdittiva antimafia e intestata a parenti degli attuali titolari.

La ditta (...OMISSIS...) è intestata a (...OMISSIS...) , cl. (...OMISSIS...), figlio di (...OMISSIS...) detto "*(...OMISSIS...)*" e nipote di (...OMISSIS...) responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Soriano Calabro.

Promana, come anticipato, dalla originaria ditta "(...OMISSIS...)" di (...OMISSIS...) destinataria di "diniego" all'iscrizione nell'elenco dei fornitori c.d. "White List", emesso dalla Prefettura di Vibo Valentia in data (…omissis…).

In relazione a tale ditta il Sindaco (...OMISSIS...), in sede di audizione disposta dalla Commissione d'indagine, riportava di non essere a conoscenza se la ditta di (...OMISSIS...) fosse stata raggiunta da interdittiva antimafia, aggiungendo di sapere che il subentro del figlio fosse stato dovuto ad un fallimento "*Non sono a conoscenza che la ditta di (...OMISSIS...) (...OMISSIS...) sia stata raggiunta da interdittiva antimafia. Sono al corrente che la ditta è intestata al figlio poiché (...OMISSIS...) (...OMISSIS...) non la poteva avere. Non ho inteso approfondire le motivazioni per cui (...OMISSIS...) (...OMISSIS...) non potesse avere la ditta, ho ritenuto fosse per via di un fallimento*".

Ulteriormente il Sindaco, a specifica richiesta dei membri della commissione, riconducendo la ditta al figlio di (...OMISSIS...) , riferiva di non aver mai avuto modo di vedere lo stesso su dei cantieri in cui stava operando tale ditta "*Per quanto riguarda la ditta di (...OMISSIS...) intendo la ditta del figlio di (...OMISSIS...) (...OMISSIS...). Non ho mai avuto modo di vedere (...OMISSIS...) (...OMISSIS...) sul cantiere*". A tal punto la Commissione procedeva a specifica contestazione[36] esibendo al contempo delle effigi fotografiche ritraenti il Sindaco in compagnia di (...OMISSIS...) durante una verifica su un cantiere relativo ad un appalto del Comune di Soriano Calabro.

[36] Si procede a contestazione, la Commissione d'Accesso esibisce al Sindaco di Soriano Calabro n.3 effigi fotografiche ritraenti lo stesso unitamente a (...OMISSIS...) detto "(...omissis...)" durante una verifica su cantiere.

Per quanto afferisce alla Società (...OMISSIS...), a seguito di apposita istanza - è stata accolta e pertanto, detta società è stata conseguentemente iscritta nella predetta " White List " sino alla data del decorso 01 maggio 2020, mentre attualmente la sua iscrizione è in fase di " aggiornamento ".[37]

Gli elementi acquisiti dalla Commissione d'Indagine hanno reso evidente che la ditta di (...OMISSIS...) intestata (...OMISSIS...) intestata a (...OMISSIS...) sia invero gestita dal padre (...OMISSIS...) , destinatario di interdittiva antimafia, e che mediante il figlio stia continuando ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, nella piena consapevolezza del Sindaco stesso, il quale durante l'audizione ha espressamente negato di aver visto (...OMISSIS...) all'opera su alcuni cantieri, salvo poi venir contraddetto dalla specifica contestazione di questa Commissione che esibiva delle effigi fotografiche ritraenti proprio il Sindaco unitamente al (...OMISSIS...) nel corso di una verifica su un cantiere.

Appare evidente che la risposta fornita dal Sindaco fosse tesa a celare la conoscenza da parte dell'amministrazione che l'intestazione della ditta (...OMISSIS...) a (...OMISSIS...) fosse solo elusiva delle norme in questione. In conclusione emerge chiaramente che (...OMISSIS...) detto (...OMISSIS...), dopo essere stato destinatario di informazione interdittiva antimafia, ha di fatto proseguito la sua attività imprenditoriale gestendo la società che formalmente risulta essere intestata al proprio figlio e continuando ad intrattenere rapporti con il Comune di Soriano Calabro di cui risulta uno dei principali fornitori.

La ditta (...OMISSIS...), peraltro, entra nel novero degli importanti Lavori di messa in sicurezza dell'area urbana di località (…omissis..).

I lavori in questione sono stati aggiudicati dal Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituendo (...OMISSIS...) Srl (mandataria) con sede al civico (….omissis…) e (...OMISSIS...) Srl (mandante) con sede al civico (...OMISSIS....), che hanno offerto un importo di (…omissis…).

Detta ATI, con richiesta depositata agli atti del Comune di Soriano Calabro, in data (…omissis…), ove risulta essere stata registrata al nr. (…OMISSIS…) del Registro di Protocollo Generale dell'Ente, ha chiesto l'autorizzazione ad affidare in subappalto detti lavori, per come indicato nel contratto di subappalto, per un importo di (…omissis..) alla Ditta (...OMISSIS...) Srls con sede al civico (...OMISSIS....) del Comune di Soriano Calabro.

Oltre alle ditte sopra richiamate, gli accertamenti effettuati mediante il supporto delle Forze dell'ordine hanno consentito di appurare che anche diverse altre imprese, ritenute direttamente o indirettamente vicine agli ambienti criminali, avrebbero intrattenuto rapporti economici con il prefato Ente, nel periodo successivo all'elezione dell'attuale Giunta guidata dal sindaco (...OMISSIS...), quali:

[37] Fonte: Sito internet della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia, sezione White list

- (...OMISSIS...) S.R.L., (destinataria, nel (omissis), di informazione antimafia di carattere interdittivo) esercente attività di commercio al dettaglio di materiali da costruzione, con sede legale e luogo d'esercizio in (...OMISSIS...), legalmente rappresentata da (...OMISSIS...), nato il (…OMISSIS…);

- (...OMISSIS...), esercente attività di commercio al dettaglio di materiali da costruzione, con domicilio fiscale in (…OMISSIS…), legalmente rappresentata da (...OMISSIS...), nato il (…OMISSIS…), sul cui conto risultano diverse frequentazioni con soggetti censiti penalmente e cugino di un soggetto ritenuto affiliato alla cosca denominata "società dell'Ariola" di Gerocarne-Soriano-Soriano (...OMISSIS...);

- (...OMISSIS...), esercente attività di commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, materiale elettrico e termo idraulico, con sede legale e luogo d'esercizio in via (...OMISSIS...), legalmente rappresentata da (...OMISSIS...), nato il (…OMISSIS…), legato da vincoli di parentela con persone ritenute contigue alla criminalità organizzata e vittime di agguati mortali nell'ambito di una faida tra cosche rivali nella zona delle Preserre vibonesi;

- (...OMISSIS...) (...OMISSIS...) S.R.L.S., esercente, dal (..omissis..), attività di produzione di calcestruzzo pronto per l'uso, con sede legale, domicilio fiscale e luogo d'esercizio in via (…OMISSIS…), legalmente rappresentata da (...OMISSIS...) , nato il (…OMISSIS….), amministratore della "(...OMISSIS...)" (c.f: (…OMISSIS…), con sede legale in (…OMISSIS…) destinataria, nel (…omissis…), di informazione antimafia di carattere interdittivo ed attualmente cancellata dagli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

- (...OMISSIS...)", esercente, dal (…omissis…), attività di utilizzo di aree forestali, con sede legale luogo di esercizio in (…OMISSIS...). Il rappresentante legale della società è da individuarsi in (...OMISSIS...) , nato a (…OMISSIS…) e domiciliato a (…OMISSIS…), già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per anni due (dal (…omissis…) al (…omissis…)); tratto in arresto, in flagranza di reato, nel 2001, per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (condannato per patteggiamento, con sentenza passata in giudicato, il (…omissis…)); inoltre, è figlio di (...OMISSIS...), (...OMISSIS...) (deceduto) e di (...OMISSIS...) , nata il (...OMISSIS...), ed è cugino del pluripregiudicato (...OMISSIS...) , nato il(…OMISSIS….). già sorvegliato speciale di P.S., cond.to per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con precedenti penali, tra l'altro, per associazione di tipo mafioso, estorsione, abuso d'ufficio, trasferimento fraudolento di valori, detenzione illegale di armi, rapina aggravata, ricettazione, detenzione abusiva di armi, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, ed implicato in importanti operazioni di Polizia, eseguite nel comprensorio vibonese e nel lametino (vds operazione "GHOST", operazione "RINASCITA SCOTT" ed operazione "CRISALIDE". Inoltre, il medesimo è coniugato con (...OMISSIS...)

, nata il (….omissis…), sorella di (...OMISSIS...), nato il (…OMISSIS…), cugina di (...OMISSIS...), nato il (…OMISSIS…), già sorvegliato speciale di P.S., ritenuto affiliato alla "società dell'Ariola" di Gerocarne-Soriano-Sori(...OMISSIS...), con precedenti penali per stupefacenti (implicato nell'ambito dell'operazione "GHOST"), truffa, falsità in scrittura privata, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

- "(...OMISSIS...) ", esercente, dal (…omissis..), attività di commercio al dettaglio di materiali da costruzione, con sede legale in (…OMISSIS…), il cui rappresentante legale è (...OMISSIS...), nato a (…OMISSIS…) e domiciliato in (...OMISSIS...), il quale risulta controllato, tra l'altro, in diverse occasioni, unitamente a soggetti pregiudicati ritenuti affiliato alla cosca "società dell'Ariola" di Gerocarne-Soriano-Soriano (...OMISSIS...);

Nel corso dell'attività di ricerca informativa, si è appreso che il Comune di Soriano Calabro ha affidato ad un'Associazione Temporanea di Imprese la ristrutturazione della "(...OMISSIS...)". I sopralluoghi eseguiti hanno permesso di rilevare che l'ATI, incaricata dei lavori è costituita dalle imprese "(...OMISSIS...) - (...OMISSIS...) S.R.L. - (...OMISSIS...)", con sede a (…OMISSIS…).

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha eseguito degli approfondimenti sulla tipologia dei lavori in corso di esecuzione e sulle imprese incaricate dall'Ente comunale, risultate vincitrici della gara di appalto a procedura aperta.

In data 14/7/2020, l'Arch. (...OMISSIS...), s.m.i., nella sua qualità di responsabile dell'area tecnica dell'amministrazione comunale di Soriano Calab), ha concesso all'Associazione Temporanea di Imprese "(...OMISSIS...), (...OMISSIS...) S.R.L. E (...OMISSIS...)", con sede in (…OMISSIS…)), rappresentata da (...OMISSIS...), nato a (…OMISSIS…) l'esecuzione dei lavori di (…omissis…)

L'A.T.I. aggiudicataria dei lavori, risulta costituita dalle seguenti imprese:

-"(...OMISSIS...)" ad insegna "(...OMISSIS...)" (partita IVA: (…OMISSIS…)), esercente attività di lavori generali costruzione edifici e lavori ingegneria civile, con domicilio fiscale e luogo d'esercizio in via (…OMISSIS…), legalmente rappresentata da (...OMISSIS...), nato il (.omissis…)), con precedenti penali, tra l'altro, per (…omissis…)

In merito alla figura dell'imprenditore (...OMISSIS...), si evidenzia che: dalle fonti aperte, si è appreso che nel dispositivo prefettizio che ha portato allo scioglimento, nel 2017, del Comune di Lamezia Terme, per la sussistenza di infiltrazioni mafiose, si parlerebbe, tra l'altro, di una ditta, aggiudicataria, nell'agosto del (….omissis…), di un appalto concernente lavori per la manutenzione delle strade comunali, per l'importo di circa (…omissis…), a cui è seguita, nei mesi di novembre e dicembre (…omissis..), l'assegnazione, sempre alla stessa ditta e senza alcuna gara, di nuovi lavori per importo di oltre (…omissis…), soglia che supera il tetto previsto dalla normativa comunitaria per gli affidamenti diretti. La ditta in analisi sarebbe l'impresa "(...OMISSIS...)", il cui titolare, ovvero

(...OMISSIS...), secondo quanto emerso dagli accertamenti effettuati dalle Forze dell'ordine "è persona gravata da numerose segnalazioni all'A.G. per diverse fattispecie di reato ed ha rapporti di frequentazione con soggetti riconducibili alla locale criminalità organizzata e che alcuni dipendenti dell'impresa sono indagati per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato."

Agli atti dell'inchiesta denominata "IMPONIMENTO" esiste una conversazione, intercettata tra il boss (...OMISSIS...), ritenuto il capo della cosca "(...OMISSIS...)/(...OMISSIS...)/(...OMISSIS...)" di Filadelfia (VV), e (...OMISSIS...), ritenuto imprenditore di fiducia del summenzionato boss, affiliato alla 'ndrina "(...OMISSIS...)" di Porto Salvo (VV), nel corso della quale, nell'intento di stabilire dei prezzi relativi al trasporto di eternit e materiale vario di risulta, il (...OMISSIS...), fa riferimento ad un certo (...OMISSIS...), definendolo amico di (...OMISSIS...): "(...OMISSIS...), quell'amico vostro, mi ha pagato da Pizzo a Maierato per salire, duecentocinquanta euro').

L'imprenditore in questione potrebbe essere proprio (...OMISSIS...), aggiudicatario, con l'A.T.I. "(...OMISSIS...), (...OMISSIS...) S.R.L. E (...OMISSIS...)", della gara d'appalto sopraindicata.

L'impresa, ad insegna "(...OMISSIS...)", risulta iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa della Prefettura di Catanzaro, dal (...omissis...) e, alla data del (...omissis..), risulta in corso la richiesta di rinnovo iscrizione.

Diversi, inoltre, sono i rapporti commerciali intercorsi tra l'impresa "(...OMISSIS...)" (in qualità di cessionario committente) ed imprese interdette e/o soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa, ovvero ritenute contigue agli ambienti criminali, operanti nel comprensorio sorianese:

- (...OMISSIS...) S.R.L. a Socio Unico, destinataria di informazione antimafia di carattere interdittivo dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, emessa dalla Prefettura di Vibo Valentia in data (...omissis...), esercente attività di produzione di calcestruzzo pronto per l'uso, con sede legale, domicilio fiscale e luogo d'esercizio in loc. (...OMISSIS...);

- (...OMISSIS...). (impresa ritenuta vicina agli ambienti criminali), la cui rappresentante legale è (...OMISSIS...), legata da vincoli di parentela con soggetti censiti penalmente.
  In particolare, il proprio coniuge, (...OMISSIS...), nato il (...OMISSIS...), risulta già avvisato orale di P.S., con precedenti penali, tra l'altro per associazione di tipo mafioso, estorsione, sequestro di beni connesso a misura di prevenzione, a sua volta fratello di (...OMISSIS...), nato il (....omissis...) imprenditore operante nel settore dei materiali da costruzione, già sorvegliato speciale di P.S., ritenuto affiliato alla cosca denominata "società dell'Ariola" e condannato, nel (...omissis...), ad oltre (...OMISSIS...) anni di reclusione per associazione di tipo mafioso ed estorsione (attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di (...omissis...)).

Inoltre, (...OMISSIS...) è zio paterno dei germani, figli di (...OMISSIS...), , nato il (...OMISSIS...), ritenuto affiliato alla cosca dei "(...OMISSIS...)" di Porto Salvo (VV), ed inquadrato, nell'ambito dell'operazione "IMPONIMENTO", quale imprenditore di riferimento della cosca "(...OMISSIS...)-(...OMISSIS...)" di Filadelfia (VV), con precedenti penali per associazione di tipo mafioso, estorsione, riciclaggio, ricettazione, traffico illecito di rifiuti, furto aggravato, detenzione illegale di armi, sequestro di beni connesso a misure di prevenzione (ambito operazione "IMPONIMENTO"), falsa attestazione o dichiarazione ad un P.U. sulla identità, frode nelle pubbliche forniture; , nato il (...OMISSIS...), con precedenti penali, tra l'altro per ricettazione e sequestro di beni connesso a misure di prevenzione (ambito operazione "IMPONIMENTO"), la cui coniuge (...OMISSIS...) , nata a (...omissis...), risulta essere cugina di (...OMISSIS...) (detto (...OMISSIS...)) affiliato alla cosca di 'ndragheta denominata "società dell'Ariola".

- (...OMISSIS...), (impresa ritenuta vicina agli ambienti criminali), esercente attività di commercio all'ingrosso di legname e semilavorati in legno, con domicilio fiscale e luogo d'esercizio in via (...OMISSIS...), legalmente rappresentata da (...OMISSIS...) , nato il (...OMISSIS...), pluripregiudicato, già sottoposto ad avviso orale di P.S. (anno (...omissis..)) e proposto per l'adozione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. (anno (...omissis..)), è stato destinatario di un provvedimento contro la criminalità mafiosa e tratto in arresto, per usura, nell'ambito dell'operazione di polizia denominata "DINASTY", condotta dalla Procura Antimafia di Catanzaro e dalla Questura di Vibo Valentia, nel (...omissis...), nei confronti dei presunti capi e affiliati del clan "(...OMISSIS...)" di Limbadi (VV), ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, danneggiamento, violenza e reati in materia di armi; inoltre, risulta sottoposto agli arresti domiciliari per aver favorito la latitanza di (...OMISSIS...) , nato il (...OMISSIS...), affiliato alla cosca denominata "società dell'Ariola" (anno (...omissis..)), destinatario di confisca dei beni mobili ed immobili a lui riconducibili, per un valore di circa (...omissis...) di euro, ai sensi dell'art. 12 sexies Legge 356/92 (...omissis...);

- (...OMISSIS...), (destinataria di diverse informazioni antimafia di carattere interdittivo dei rapporti con la pubblica amministrazione emesse dalla Prefettura di Vibo Valentia, nelle seguenti date: 9/5/2013, con prot. 14520: 20/11/2014, con nota prot. n. 40896; 15/12/2016. con prot.n. 47690: 24/11/2017, con prot. n. 50791: 25/1/2019, con prot. n. 4120).

*****

3) ANOMALIE DELL'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI VERTICE DELL'ENTE, IN PARTICOLARE DEL SINDACO (...OMISSIS...)

La commissione d'indagine ha avuto modo di appurare una serie di criticità riguardanti il vertice politico-amministrativo dell'ente, con segnato riferimento alla figura del sindaco (...OMISSIS...) – audito, peraltro, negli Uffici della Prefettura di Vibo Valentia in data 20.12.2021 – il quale, quindi, non può che individuarsi come il soggetto principalmente responsabile dell'asservimento dell'ente comunale alle logiche dei principali esponenti della criminalità organizzata locale.

In quest'ottica, infatti, in relazione alle scelte amministrative dell'Ente, nel corso dell'audizione emergeva che il Sindaco, già ai tempi della campagna elettorale, avesse prediletto – al fine di formare la propria compagine politica – una serie di soggetti anagraficamente giovani.

Dai contenuti delle dichiarazioni emerge chiaramente di come (...OMISSIS...) abbia "*accentrato*" il livello di decisioni politiche, istituzionalizzando un "tavolo politico" composto da assessori e consiglieri indistintamente per la trattazione delle tematiche rilevanti per la vita del Comune. Le decisioni assunte a questo tavolo venivano poi formalizzate in atti e delibere dei competenti organi elettivi Giunta e Consiglio. In ogni caso, la discussione degli argomenti e le decisioni finali sono sempre state orientate dalla figura del Sindaco, che, difatti, conferma in sede di audizione: "*Specifico che sono io che indirizzo l'attività, e che traduco le idee in fatti*".

Tale linea di condotta si conferma definitivamente nella scelta del Sindaco di non conferire alcuna delega ai propri assessori, a sostegno della tesi che egli si pone come unico referente per le locali consorterie.

Invero, l'esiguo contributo politico dell'unico assessore nominato (*(...OMISSIS...)*) emerge in maniera chiara dall'audizione di quest'ultima, laddove la stessa riferisce chiaramente di non avere alcuna formale delega, e in via fattuale di occuparsi praticamente ed operativamente nel coadiuvare il Sindaco nell'organizzare manifestazioni o altri eventi.

Anche l'assessore (...OMISSIS...), tuttavia, pure a fronte del limitato ruolo operativo, non appare esente da pratiche tese a favorire i propri congiunti, atteso che è stato appurato come all'indomani della nomina ad assessore il proprio marito, (...OMISSIS...) (destinatario di Avviso Orale di P.S.), veniva assunto alle dipendenze della ditta che si aggiudica l'appalto per la raccolta dei rifiuti. Dalle dichiarazioni rese dalla (...OMISSIS...) emerge una evidente anomalia connessa all'assunzione del marito nella ditta della raccolta della spazzatura; difatti nel maggio 2019 la compagine politica vince le elezioni, da quanto riferito dalla (...OMISSIS...) quest'ultima subito dopo ha contattato il titolare per "presentarsi" e per chiarire le modalità di pulizia del paese (pur in assenza di specifiche deleghe), ed a distanza di poco tempo il marito (...OMISSIS...) viene assunto

Da ultimo, con il Sindaco è stato trattato il tema del matrimonio della propria figlia, celebratosi in Sicilia, al quale risultano essere stati invitati una serie di soggetti criminalmente rilevanti tra cui risalta proprio (...OMISSIS...) *(figlio di (...OMISSIS...))* e (...OMISSIS...) ma anche (...OMISSIS...) [38], (...OMISSIS...) (...OMISSIS...)[39] e (...OMISSIS...) *"Come mi chiedete, al matrimonio erano presenti (...OMISSIS...) , (...OMISSIS...) , (...OMISSIS...) , (...OMISSIS...) , (...OMISSIS...) (...OMISSIS...), (...OMISSIS...) , (...OMISSIS...) . Tutti i predetti, ad eccezione di (...OMISSIS...) e (...OMISSIS...) , sono stati invitati da mio suocero"*, proprio (...OMISSIS...) , in relazione alla figura di (...OMISSIS...) ha evidenziato di essere a conoscenza del coinvolgimento di quest'ultimo nell'omicidio di (...OMISSIS...) *(evento accaduto il 04.03.2018) "Solo ultimamente sono venuto a conoscenza che (...OMISSIS...) sia coinvolto nell'omicidio di (...OMISSIS...) "*.

Continuando, il Sindaco ha escluso i rapporti con (...OMISSIS...) nonché di non essere a conoscenza delle persone che hanno festeggiato la propria elezione escludendo altresì che vi siano stati rapporti conviviali con i soggetti invitati al matrimonio della figlia *"Non ho alcun rapporto con (...OMISSIS...). Non saprei dare indicazioni sulle persone che hanno festeggiato la mia elezione. Non ricordo che ci siano state occasioni conviviali con i soggetti che mi avete citato che sono stati invitati da mio suocero al matrimonio di mia figlia"*.

Invero, proprio quest'ultime dichiarazioni sono in contrasto con le relazioni di servizio redatte dalla Stazione Carabinieri di Soriano Calabro che cristallizzano una lunga sequela di incontri e vicende totalmente in senso opposto al dichiarato.

In relazione alla conoscenza del Sindaco con (...OMISSIS...) (...OMISSIS...), altro esponente controindicato, lo stesso pur evidenziando di conoscerlo *(quale paziente)* negava che il (...OMISSIS...) avesse sostenuto lo stesso durante la campagna elettorale per consigliere provinciale, sebbene tale dato sia in contrasto con l'annotazione di P.G. redatta dai Militari del Comando Stazione di Soriano Calabro che nel 2002 evidenziarono che *"Conosco (...OMISSIS...) (...OMISSIS...), ed attualmente sono dei rapporti medico-paziente, sebbene nel 93 si stato tra i miei sostenitori. Il rapporto è andato progressivamente scemando per via del suo s (...OMISSIS...) mento con l'ex Sindaco di Soriano Calabro. Da quanto a mia conoscenza (...OMISSIS...) (...OMISSIS...) fa parte della protezione civile ma non di Soriano, e nelle ultime scelte politiche che ho effettuato, ho istituito un nucleo di protezione civile propriamente di Soriano Calabro. In occasione della campagna elettorale per l'elezione a consigliere provinciale non mi risulta che (...OMISSIS...) (...OMISSIS...) si sia s (...OMISSIS...) to tra i miei sostenitori, anzi sono a conoscenza che quest'ultimo abbia orientato la campagna elettorale in favore di (...OMISSIS...). "*. Vi è da sottolineare che (...OMISSIS...) (...OMISSIS...) risulta essere stato destinatario della Sorveglianza Speciale di P.S. nonché tratto in arresto in data (...omissis...) dalla

[38] affiliato al locale di 'ndrangheta dell'Ariola;
[39] già avviato orale e sorvegliato speciale di P.S., affiliato al locale di 'ndrangheta dell'Ariola

D.I.A. di Catanzaro, unitamente ad esponenti ed affiliati alla locale di *'ndrangheta* di Limbadi (VV) per associazione per delinquere aggravata dalla modalità mafiose[40];

4) LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO E LA CONTESTUALE ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL "PORTAVOCE DEL SINDACO"

Nei primi giorni del mese di (…omissis…), la Giunta Municipale del Comune di Soriano Calabro, alla presenza del Segretario Comunale Dott. (...OMISSIS...),[41] con propria deliberazione n(…omissis..),[42] avente ad oggetto: " *Costituzione ufficio di staff del Sindaco* ", votata ad unanimità da tutti i componenti di Organo di Governo, ha istituito per la prima volta all'interno di detto Ente locale, la figura di *"portavoce del Sindaco"*, da collocare alle dirette dipendenze di quest'ultimo e più precisamente, all'interno dell'Ufficio di Staff, ovverosia tra gli uffici istituiti a supporto degli Organi di Governo, secondo quanto disposto dall'art. 90 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267.

Dovendo procedere alla selezione pubblica mediante comparazione dei *curricula* e di successivo colloquio con il Sindaco per l'individuazione del candidato idoneo all'assunzione suindicata, nella stessa giornata del (…omissis…), sull'Albo Pretorio di detto Ente è stato pubblicato un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di collaborazione nell'ufficio di Staff del Sindaco, mediante l'assunzione - ai sensi del disposto di cui all'art. 90 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267 - di un istruttore direttivo da assegnare all'Ufficio di Staff posto alle dirette dipendenze del Sindaco.

Nel termine previsto dell'avviso che era stato pubblicato nella giornata del predetto 06 aprile 2020 sul sito istituzionale dell'Ente, hanno quindi prodotto istanza di partecipazione alla selezione pubblica per l'assegnazione di detto incarico, quindici candidati.

Nella giornata del successivo (…omissis..) poi, con proprio decreto nr. (…omissis..) avente ad oggetto "*Conferimento incarico di Ufficio di Staff del Sindaco - Portavoce*", il Sindaco del Comune di Soriano Calabro, Dott. (...OMISSIS...), dato atto che in coerenza con quanto dettato dalla predetta determinazione della Giunta Municipale ha conferito l'incarico alla (...OMISSIS...). Detta procedura di assunzione è stata poi definita nella giornata del successivo (…omissis…), allorquando cioè nella sede di detto Ente è stato stipulato il contratto di lavoro a tempo pieno e determinato (36 ore settimanali) per l'affidamento dell'incarico di Portavoce (Ufficio di Staff del Sindaco) ai sensi del disposto di cui all'art. 90 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267.

Nella giornata del successivo (…omissis…), ossia nella giornata immediatamente successiva rispetto a quella in cui era stato sottoscritto il citato contratto di lavoro, l'Avv. (...OMISSIS...), con una lettera a sua firma avente ad oggetto: "Rinuncia all'incarico di cui al decreto (…omissis…)" che

[40] Operazione *"Batteria"*, o.c.c.c. n. 3661/97 R.N.R. e n. 101212/98 R.G.I.P. emessa dalla Procura della Repubblica di Firenze.
[41] (...OMISSIS...) , nato ad (...omissis...) e residente ivi alla Via (...omissis...), coniugato, Segretario Comunale, titolare di Codice Fiscale (...omissis...).
[42] Pubblicata sull'Albo Pretorio *online* del citato Comune, nella giornata del 06 aprile 2020

è stata assunta al nr. (…omissis…)del Registro di protocollo Generale dell'Ente, si è rivolta al primo cittadino del Comune di Soriano Calabro, al fine di comunicargli che (…omissis..), nell'incarico di "Portavoce" ha rinunciato con effetto immediato a svolgere tale ruolo, adducendo dette dimissioni a motivazioni di carattere strettamente personale e familiare, riconducibili essenzialmente alla situazione contingente di emergenza sanitaria che non rendeva possibile la gestione di un incarico di simile portata, il quale, richiede certamente un impegno costante ed a tempo pieno.

Ciò posto è però sicuramente opportuno sottolineare che (...OMISSIS...) è (...OMISSIS...) ,[43] già (…omissis..)

A seguito della formalizzazione di dette dimissioni che come già detto, sono state prodotte in data. (...OMISSIS...), (…omissis…); permanendo le medesime ragioni di opportunità per affidare l'incarico di "Portavoce del Sindaco" ad un altro professionista inserito nell'elenco dei partecipanti al precedente avviso pubblico, il Sindaco del predetto centro abitato, con il già citato Decreto nr. 4 del 24 aprile 2020, ha provveduto ad individuare nella persona del Dott. (...OMISSIS...),[44]il professionista cui affidare detto incarico, assumendolo dunque con le stesse mansioni che erano già state conferite alla predetta (...OMISSIS...) e soprattutto con il medesimo contratto di lavoro a tempo pieno e determinato (36 ore settimanali) per l'affidamento dell'*incarico di portavoce* (Ufficio di Staff del Sindaco), ai sensi del disposto di cui all'art. 90 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, che era già stato sottoscritto dalla predetta (...OMISSIS...).

A tal proposito infatti, anche dall'analisi della Banca Dati delle Forze di Polizia SDI e più in particolare dalla consultazione della Banca Dati esterna dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale INPS è possibile constatare che, a differenza di quanto era accaduto con la precedente assunzione, sul suo conto di detto professionista invece, a far data dal predetto (…omissis…), risulta essere registrato un contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato con il Comune di Soriano Calabro che, nel periodo compreso tra la data di stipula del contratto e quella del (…omissis..)

Si precisa però che, (...OMISSIS...) a differenza di tutti gli altri candidati, risulta essere stato (…omissis…).

Oltretutto, (...OMISSIS...), è legato da stretti vincoli di parentela, con soggetti ritenuti vicini o comunque contigui alla struttura di *'ndrangheta* denominata "Locale dell'Ariola", essendo rispettivamente nipote di:

- (...OMISSIS...) , nato a (…OMISSIS…) e residente ivi alla Via (…OMISSIS…), soggetto attivamente inserito nella struttura di *'ndrangheta* denominata " Locale dell'Ariola ", già tratto in arresto nell'ambito dell'Operazione di polizia giudiziaria condotta dalla Squadra Mobile della

[43] (...OMISSIS...) , nato a (...omissis...) e residente ivi alla Via (...omissis...), dipendente del Comune di Soriano Calabro (VV), quale operatore di Polizia Municipale.

[44] (...OMISSIS...) , nato a (...omissis...) e residente a (...omissis...), coniugato con (...omissis...), impiegato a tempo determinato presso il Comune di Soriano Calabro

Questura di Vibo Valentia che ha poi assunto la convenzionale denominazione di " Operazione Ghost ",[45] sul cui conto figurano precedenti penali e di polizia per reati in materia di stupefacenti, truffa aggravata, lesioni personali aggravate, inosservanza degli obblighi derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S.;

- (...OMISSIS...), nata a (...omissis...) e residente ivi alla (...omissis...), moglie del predetto (...OMISSIS...) , già meglio generalizzato ed anch'ella tratta in arresto nell'ambito della citata operazione di polizia giudiziaria condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia denominata "Operazione Ghost", poiché ritenuta personalmente responsabile del reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. La stessa, così come già evidenziato, risulta essere inserita nell'elenco dei soggetti che hanno sottoscritto la lista ed il programma elettorale che sono stati presentati dal candidato Sindaco (...OMISSIS...) .

I successivi approfondimenti, corroborati anche dagli esiti delle audizioni acquisite nel corso dell'istruttoria, hanno poi consentito di poter accertare che contrariamente a quanto riportato in atti, la figura professionale appena costituita - che come si ricorderà non era mai esistita all'interno di detto Ente - non svolge in realtà gli incarichi previsti dalla norma e dunque quelli di collaborazione con gli organi politici nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla Legge, ma all'opposto, risulta essere quotidianamente impiegata nelle attività puramente gestionali dell'Ente, quali ad esempio il controllo e la gestione della corrispondenza in arrivo ed in uscita dall'Ufficio del Sindaco, la mera compilazione delle ordinanze che questi quotidianamente emette, nonché alla materiale compilazione di lettere, atti e delibere di vario genere che gli vengono quotidianamente assegnate dallo stesso Sindaco e dal Segretario Comunale.

Egli dunque, oltre a svolgere i compiti istituzionali che gli sono stati espressamente conferiti a seguito della sua assunzione, che come già illustrato è avvenuta ai sensi del disposto di cui all'art. 90 del Testo Unico degli Enti Locali,[46] svolge inoltre tutte quelle mansioni di mero collante fra i vari uffici amministrativi dell'Ente ed il Sindaco stesso, oltre a tutte quelle mansioni di mero supplente degli operatori comunali, le quali però, così come già accennato, risultano essere in netto contrasto con quanto espressamente previsto dalla norma e più in particolare dal co. 3 bis del suo art. 90, il quale a tal proposito recita espressamente: "*Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale, anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro, il trattamento economico, prescindendo dal titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale*".[47]

Si soggiunge, infine, che il Comune di Soriano Calabro in data 21/12/2021 ha pubblicato un concorso per la copertura di due posti con il profilo professionale di Istruttore amministrativo e/o contabile, a tempo parziale (90%) ed indeterminato, da collocare presso l'ufficio di segreteria e l'ufficio finanziario, al termine del quale sono stati proclamati vincitori proprio lo stesso

---

[45] Proc. Pen. 427/07 RGNR Mod. 21 iscritto presso la Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Catanzaro, le cui risultanze sono compendiate nella comunicazione di notizia di reato nr. 28819/Anticr. 2009 datata 01.07.2009 della Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia.

[46] Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267, recante norme in materia di Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali

[47] Comma aggiunto dall'art. 11 co. 4 del D.L. 24 giugno 2014 nr. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 nr. 114.

(...OMISSIS...) , già destinatario di incarico quale "Ufficio Staff del Sindaco", ed (...OMISSIS...), ufficialmente (...OMISSIS...), (...OMISSIS...).

*****

Nel complesso, gli accertamenti svolti hanno posto in luce alterazioni e compromissioni dell'azione amministrativa con riferimento a molteplici settori di intervento che si sono in gran parte tradotti a vantaggio di soggetti collegati a vario titolo, direttamente o indirettamente, con i sodalizi criminali egemoni nell'area.

Le risultanze ispettive di supposto condizionamento e/o di collegamento di taluni amministratori e di alcuni dipendenti con la criminalità organizzata locale, così come delineati dalla commissione di accesso, e ancora prima i provvedimenti dell'autorità giudiziaria richiamati dalla stessa commissione, nonché i rispettivi rapporti informativi delle forze dell'ordine, forniscono univoci, concreti e rilevanti elementi di collegamento diretto e/o indiretto dei componenti degli organi elettivi con la locale criminalità organizzata anche con riferimento alle novità introdotte dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, che ha ridisegnato l'art. 143 del D.lgs. 267/2000.

Tali elementi assumono significatività particolare in considerazione del contesto ambientale in cui la presenza della criminalità organizzata assurge a fatto notorio.

Nel complesso la Commissione ha rilevato diverse circostanze che denotano una compromissione dell'attività amministrativa dell'Ente monitorato.

È stata sottolineata la circostanza che lista (...omissis...) capeggiata dal candidato (...OMISSIS...), poi eletto sindaco, è stata presentata da sottoscrittori collegati, direttamente e indirettamente, con gli ambienti criminali del luogo.

Numerosi sono i casi in cui il sindaco (...OMISSIS...) è stato notato dalle forze di polizia accompagnarsi con soggetti apicali delle locali consorterie criminali, con i quali ha intrattenuti frequentissimi rapporti di convivialità, peraltro già evidenti sin dai festeggiamenti per la vittoria elettorale, allorquando esponenti della consorteria locale sono stati notati porre in essere forme di esultanza, anche scomposta, per l'affermazione della lista (...omissis...) capeggiata proprio da (...OMISSIS...).

Anche i festeggiamenti per la vittoria elettorale hanno risaltato la vicinanza dell'Amministrazione alla consorteria locale. Peraltro, il matrimonio della figlia del sindaco (benché svoltosi in altra Regione) è stato motivo per suggellare il consorzio tra l'Amministrazione e la locale di *'ndrina*, attesa la presenza di numerosi esponenti apicali delle consorterie del sorianese alle nozze.

Chiara compromissione dell'attività amministrativa si rileva dall'utilizzo dello strumento dell'affidamento diretto quasi sempre a favore della soc. di tale (...OMISSIS...), costituita in sostituzione (prosecuzione) di quella già intestata al di lui padre, destinatario di una misura di interdizione antimafia e della ditta (...OMISSIS...), affidataria di incarichi ed appalti, riconducibile al nipote del Capo dell'Ufficio tecnico che aveva curato la procedura d'appalto.

Anomale procedure hanno consentito l'assunzione di (...OMISSIS...), avente parentele nei locali clan mafiosi e già candidato consigliere nella lista del sindaco (...OMISSIS...) (...omissis...), come responsabile dell'ufficio di staff del sindaco ex art. 90 TUEL, peraltro recentemente risultato vincitore di un concorso per istruttore amministrativo presso l'ente comunale assieme al fidanzato della figlia del sindaco.

La nomina dello staff del Sindaco, ai sensi dell'art. 90 del Tuel, peraltro prevede un compenso pari a (...omissis...) euro annui lordi cadauno in ragione di una prestazione acclarata consistere in funzioni di mera segreteria del sindaco.

Ed ancora, degna di rilievo l'affidamento della raccolta dei rifiuti solidi urbani a favore di una ditta presso la quale dopo l'aggiudicazione andrà a prestare la propria opera il marito (...OMISSIS...).

In relazione al settore tributi, rileva la bassissima percentuale di riscossione dei tributi, pari al 5%, con un elenco di circa 600 morosi mai aggiornato con il previsto allineamento popolazione/tributi.

Il tutto in un territorio dove dal 2008 si sono consumati ben otto omicidi e dove di tende ad assoggettare ogni attività all'interesse della criminalità organizzata.

Alla luce di quanto sopra si ritengono sussistenti i presupposti per l'avvio della procedura volta all'adozione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del D. L.vo 267/2000 nei confronti del comune di Soriano Calabro, al fine di ripristinare la legalità ed evitare le ulteriori alterazioni del processo di formazione della determinazione libera di quegli organi elettivi, che allo stato pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione.

Tanto si sottopone anche in considerazione delle conformi valutazioni espresse in merito nell'ambito della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 17 marzo 2022, cui hanno preso parte il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia e il Procuratore Aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

In quella sede, infatti, il Procuratore Aggiunto presso la Direzione Distrettuale Antimafia ha sostenuto che il quadro delineato dalla commissione d'accesso sia allarmante, in quanto evidenzia l'alterazione dell'organo elettivo, una municipalità ridotta, una sorta di legittimazione della criminalità locale – attraverso soprattutto le numerose frequentazioni pubbliche degli esponenti locali con gli amministratori dell'Ente, *in primis* con il sindaco (...OMISSIS...) - che scoraggia la fiducia del cittadino.

Ciò richiede una immediata bonifica dell'Ente allo scopo di scardinare le incrostazioni e di restituire i necessari anticorpi all'Amministrazione.

Dello stesso avviso anche il Procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, che ha rilevato la necessità di un'inversione di rotta in un comune ricadente in un'area, quella del serrese, fortemente condizionata dalla criminalità organizzata.

In senso analogo si sono espressi il Questore e i Comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Anche il Presidente della Provincia ed il Sindaco di Vibo Valentia, prendendo atto alle risultanze dell'attività dell'organo ispettivo, non hanno espresso rilievi rispetto alla prospettata ipotesi circa l'esistenza di condizionamenti criminali sull'amministrazione civica di Soriano Calabro.

Al contempo, si sottopone alla valutazione del Signor Ministro dell'Interno l'ipotesi di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 143, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000, nei confronti ...(omissis...)

Tale eventualità si prospetta al Signor Ministro, per quanto attiene (...OMISSIS...).

In ultimo, per quanto attiene al sig. (...OMISSIS...), l'ipotesi si prospetta in virtù delle parentele del medesimo con ambienti controindicati, essendo fratello di (...OMISSIS...) , coniugato con (...OMISSIS...), nata a (....omissis...), sorella di (...OMISSIS...) , nato a (....omissis...), affiliato al locale di 'ndrangheta dell'Ariola, nonché fratello di (...OMISSIS...), nata a (...OMISSIS...), amministratrice unica e proprietaria della ditta "(...OMISSIS...) S.r.l.", ditta menzionata nell'operazione di polizia "Rinascita/Scott"[48].

---

[48] Nella fattispecie dalla lettura dello stralcio della richiesta di applicazione della misura cautelare personale e richiesta di sequestro preventivo n. 2239/14 R.G.N.R. mod. 21/DDA e n. 25/18 R.M.C., in data 30.07.2018, della Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro - D.D.A. emerge che la società risulta:
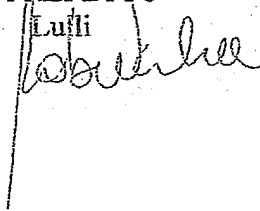
- essere stata esecutrice di lavori per la costruzione dell'immobile ubicato a (...omissis...), di proprietà della *"(...OMISSIS...) S.r.l."*:
  - con sede a (...OMISSIS...), allo stato inattiva e dal 23.10.2020 in fallimento, destinataria di decreto di sequestro preventivo delle quote sociali e dell'intero compendio aziendale nell'ambito della citata operazione di polizia *"Rinascita/Scott"*;
  - riconducibile a (...OMISSIS...), nato a (...OMISSIS...), affiliato al locale di *'ndrangheta* di Limbadi (VV), in atto detenuto ed imputato nel procedimento penale n. 2239/14 R.G.N.R. della citata Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro - D.D.A. per associazione di tipo mafioso ed altro,
- essere riconducibile a (...OMISSIS...), nato a (...OMISSIS...), il quale risulta:
  - aver intrattenuto i contatti con il citato (...OMISSIS...) per la fornitura di cemento per la costruzione dell'immobile ubicato a Vibo Valentia in via Filanda, di proprietà della *"(...OMISSIS...) S.r.l."*, fornitura eseguita dalla ditta in esame;
  - aver intrattenuto rapporti, come emerge[48] dalle operazioni di polizia *"Arco"* e *"Toro"*, con esponenti mafiosi organici alle *'ndrine* Pesce e Bellocco di Rosarno (RC), (...OMISSIS...) di Limbadi e Crea di Rizziconi (RC), volti alla spartizione dei contratti di fornitura di calcestruzzo nell'ambito dei lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 SA-RC;
  - essere proprietario del 2% delle quote sociali pari ad € 208,00 della *"(...OMISSIS...) (...OMISSIS...) S.r.l.*[48]", della quale i suoi fratelli (...OMISSIS...) [48], nato a (...omissis...) e (...OMISSIS...) nato a (...omissis...), (marito della citata (...OMISSIS...) Maria Stella e dipendente della società in esame), risultano essere proprietari pro-capite del 49% delle quote sociali pari ad € 5.096,00. (...OMISSIS...), risulta altresì essere legato da vincoli di parentela con (...OMISSIS...)[48], nato a (...omissis...), già esponente di spicco dell'omonima consorteria mafiosa di Stefanaconi, deceduto il 18.09.2011 a seguito di omicidio

Con separata corrispondenza, secondo le modalità di cui alla nota n. 17102/128/110/1-Uff. V del 21.05.2018 del Gabinetto del Signor Ministro dell'Interno, sarà trasmessa copia della relazione della Commissione d'Indagine con i relativi allegati.

IL PREFETTO
Lufli

22A04009

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 luglio 2022.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Sicilia - sede staccata di Caltanissetta - e della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, nella giornata del 21 giugno 2022.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021, recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, paragrafo 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Visto il messaggio di posta elettronica del 20 giugno 2022, con il quale il direttore dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia ha preventivamente comunicato il mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Sicilia - sede staccata di Caltanissetta - e della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, nella giornata del 21 giugno 2022, per un'interruzione programmata dell'erogazione dell'energia elettrica;

Vista la nota n. 8356 del 22 giugno 2022, con la quale, il direttore dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia ha comunicato la ripresa dell'ordinaria operatività nella giornata del 22 giugno 2022 della Commissione tributaria regionale della Sicilia - sede staccata di Caltanissetta - e della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali di competenza dei citati uffici, nella giornata del 21 giugno 2022, per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Sicilia, che con la nota n. 750, datata 5 luglio 2022, ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Sicilia - sede staccata di Caltanissetta - e della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, nella giornata del 21 giugno 2022.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2022

Il direttore: SIRIANNI

22A04028

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 giugno 2022.

Conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Fondazione «Istituto neurologico nazionale Casimiro Mondino», in Pavia, nella disciplina di «malattie del sistema nervoso centrale (SNC) e del sistema nervoso periferico (SNP)».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e, in particolare, l'art. 13, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico dei medesimi istituti;

Visto, l'art. 15 del citato decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il quale stabilisce che ogni due anni le fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d'intesa con il presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;

Visto il decreto del Ministro della salute 6 giugno 2019, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il carattere scientifico della Fondazione di diritto privato «Istituto neurologico nazionale Casimiro Mondino», con sede legale in Pavia, via Mondino n. 2, per la disciplina di «Malattie del sistema nervoso centrale (SNC) e del sistema nervoso periferico (SNP)»;

Vista la nota prot. 1767 del 17 maggio 2021 con la quale la succitata Fondazione, codice fiscale 00396070187, ha trasmesso la documentazione comprovante la titolarità dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine della conferma del riconoscimento del carattere scientifico;

Vista la relazione degli esperti della commissione di valutazione, nominata con decreto del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità 2 luglio 2021 e modificata con d.d. 8 ottobre 2021, a seguito delle riunioni da remoto, stante l'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del coronavirus COVID-19, del 16 luglio 2021, del 29 ottobre 2021 e del 26 novembre 2021, quest'ultima in collegamento in videoconferenza con i rappresentanti istituzionali dell'istituto in questione;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)*, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. A1.2022.0351820 del 12 maggio 2022, con la quale il Presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria formale intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento del carattere scientifico del predetto istituto;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, con il quale sono state conferite le deleghe al Sottosegretario di Stato sen. prof. Pierpaolo Sileri, registrato dai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 2021, n. 84;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato Fondazione «Istituto neurologico nazionale Casimiro Mondino», con sede legale in Pavia, via Mondino n. 2, per la disciplina di «Malattie del sistema nervoso centrale (SNC) e del sistema nervoso periferico (SNP)».

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 9 giugno 2022

Il Sottosegretario di Stato: SILERI

22A04037

DECRETO 6 luglio 2022.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Tesoro», in Acquapendente.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;

Visto il decreto direttoriale 23 febbraio 2012, n. 4055, con il quale è stata sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Tesoro» in Comune di Acquapendente (Viterbo) in quanto la società titolare non aveva trasmesso entro i termini la documentazione prevista dall'art. 17, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerata la nota del 21 febbraio 2022, integrata con nota del 5 gennaio 2022, integrata con note del 2 marzo 2022, del 4 marzo 2022 e del 9 marzo 2022, con la quale la società titolare del riconoscimento ha richiesto il ripristino del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Tesoro» ed ha prodotto a tal fine le certificazioni analitiche relative alle analisi chimiche e microbiologiche effettuate sui campioni prelevati alla sorgente in data 19 aprile 2020, 4 agosto 2020, 3 dicembre 2020 e 26 febbraio 2021;

Visto il parere favorevole della terza sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 10 maggio 2022;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) Per le motivazioni espresse in premessa, è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Tesoro» in Comune di Acquapendente (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 6 luglio 2022

Il direttore generale: REZZA

22A04041

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 8 luglio 2022.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Monte Etna», registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza del regolamento (CE) n. 1491/2003 del 26 agosto 2003.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1491/1996 della Commissione del 25 agosto 2003 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Monte Etna»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 2022/956 del 14 giugno 2022, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della D.O.P. «Monte Etna», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Monte Etna», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/956 della Commissione del 14 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 165 del 21 giugno 2022.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Monte Etna», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 8 luglio 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE PROTETTA DELL'OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA «MONTE ETNA»

Art. 1.
Denominazione

La denominazione di origine protetta «Monte Etna» è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Varietà di olivo

La denominazione di origine protetta «Monte Etna» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo «Nocellara Etnea» presente negli oliveti in misura non inferiore al 65%. Per il rimanente 35% possono concorrere tutte le altre cultivar autoctone siciliane.

Art. 3.
Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della Regione Sicilia, i territori olivati dei sotto elencati comuni atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione.

Provincia di Catania:

interi territori amministrativi dei Comuni di Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Camporotondo Etneo, Castiglione di Sicilia, Maletto, Maniace, Motta S. Anastasia, Paternò, Ragalna, Randazzo, Santa Maria di Licodia, San Pietro Clarenza, Misterbianco, Acireale, Aci S. Antonio, Aci Bonaccorsi, Acicatena, Aci Castello, Calatabiano, Catania, Fiumefreddo, Giarre, Gravina di Catania, Linguaglossa, Mascali, Mascalucia, Milo, Nicolosi, Pedara, Piedimonte Etneo, Sant'Agata li Battiati, Sant'Alfio, San Giovanni La Punta, San Gregorio, Santa Venerina, Trecastagni, Tremestieri, Valverde, Viagrande, Zafferana Etnea, Riposto.

Provincia di Enna:

Comune di Centuripe.

Provincia di Messina:

Malvagna, Mojo Alcantara, Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria.

Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti, compresi nella zona di produzione descritta all'art. 3 caratterizzata da un clima generalmente mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose e concentrazioni della piovosità nel periodo autunnale ed invernale.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati, o innovativi, e comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

3. La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.

4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1. deve essere effettuata a partire dal momento in cui avviene il viraggio del colore verde da opaco a lucido e protrarsi non oltre la seconda decade di gennaio, in considerazione della diversa altitudine del territorio.

5. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monte Etna» non può superare kg 12.000 per ettaro. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

6. I produttori di olive sono tenuti ad iscrivere il proprio oliveto in un apposito elenco, attivato ed aggiornato dalla struttura di controllo debitamente autorizzata ai sensi della normativa vigente.

Art. 5.
Modalità di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monte Etna» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati all'art. 3.

2. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 avviene direttamente dalla pianta per pettinatura a mano delle chiome o con l'ausilio di macchine agevolatrici e di reti di raccolta, al fine di evitare che le olive, appena raccolte, possano mescolarsi con quelle già a terra da tempo; non è ammessa la bacchiatura dei rami e l'uso di prodotti di abscissione.

3. Le olive raccolte devono essere conservate fino alla fase di molitura in recipienti rigidi ed aerati, disposte in strati sottili ed in locali che garantiscano condizioni di bassa umidità. Il periodo di conservazione in azienda o in frantoio non potrà comunque superare le quarantotto ore dalla raccolta.

4. Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 sono ammessi i processi meccanici e/o macine in pietra e tutti i processi fisico/meccanici purché provenienti da innovazioni tecnologiche senza alcuna alterazione dei principi di qualità richieste dalla DOP.

Le operazioni di molitura sono precedute dalla separazione delle foglie mediante aspiratrici, da un accurato lavaggio delle olive in acqua corrente e dal passaggio delle olive su griglie vibranti per l'allontanamento dell'acqua e di eventuali residui di foglie e corpi estranei.

La permanenza della pasta di olive nella gramola varia in funzione del grado di maturazione dei frutti ma non più di quaranta minuti, mentre la temperatura dell'acqua nell'intercapedine esterna della gramolatrice deve garantire che la pasta di olive in lavorazione non superi i 28-30 °C.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Monte Etna», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo al verde secondo lo stato di maturazione delle olive.

Valutazione chimica:

acidità (espressa in acido oleico): max 0,5%;

numero perossidi minore o uguale a 12\rm meq O2/kg;

K 232 in legge;

K 270 in legge;

acido linoleico minore o uguale a 13,50%;

acido linolenico minore o uguale a 0,9%;

polifenoli totali > 120 ppm

Valutazione organolettica (metodo *COI).*

Intervallo di mediana min. max

Fruttato di oliva matura > 2 < 6

Fruttato di oliva verde > 2 < 6

sentori erbacei e/o pomodoro e/o carciofo > 2 < 5

amaro > 2 < 6

piccante > 2 < 6

Non è ammesso alcun tipo di difetto organolettico (mediana dei difetti uguale a zero).

Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

Art. 7.
Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito dei territori amministrativi della regione Sicilia indicati all'art. 3.

5. L'uso di altre indicazioni geografiche, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie, da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1.

6. Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili almeno il doppio di tutte le altre scritte con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

7. L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro, in banda stagnata o in contenitori idonei alla conservazione dell'olio.

8. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione a cavallo del biennio di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

Art. 8.
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ciascuna di esse il prodotto in entrata e in uscita. La tracciabilità del prodotto è garantita attraverso l'iscrizione delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti da un'unica struttura di controllo, e dalla tenuta di registri di produzione e condizionamento. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate alla struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 9.
Legame con l'ambiente

L'introduzione della coltura dell'olivo nella zona orientale della Sicilia è avvenuta nel primo millennio a.C. ad opera dei Fenici e da parte dei Greci a partire dall'VIII° secolo a.C. In questa zona la presenza del vulcano, con le sue manifestazioni eruttive, ha alimentato il mito di questa coltura: il Ciclope polifemo, personificazione dell'Etna con il suo occhio inietttato di fuoco, viene infatti accecato da Ulisse e compagni con un tronco di olivo. Nel corso dei secoli questa coltura ha subito un notevole sviluppo fino a diventare una coltura di rilevante importanza per l'economia della zona.

Già nel III° secolo a.C. i romani imposero dei pesanti tributi sull'olio dell'isola per scongiurare la concorrenza che esso faceva alla produzione della Campania e del Lazio.

Successivamente, gli arabi, durante il loro dominio in Sicilia, con il loro ingegno diedero impulso e razionalità alla coltura. Testimonianza dell'importanza della produzione oleicola «Etnea» si riscontra già nell'opera di Pietro Brembo il quale nel suo «de Aetna» cita la bontà ed il pregio della coltura dell'olivo attorno all'Etna. In epoca successiva sono stati testimoni di questa produzione locale il naturalista Lazzaro Spallanzani, gli scrittori A. Stoppani, W. Goethe, Guy de Maupassant e tanti altri.

Una considerazione assai entusasta è quella fatta Tocqueville nel marzo del 1827 durante il suo viaggio in Sicilia, dove a proposito della zona dell'Etna parla di presenza di prosperità ed abbondanza grazie alla presenza di coltivazioni locali rese particolarmente fertili grazie alle peculiari proprietà conferite ai terreni dal vulcano.

Per tutto il 1800 e i primi del 1900 l'olio di oliva dell'Etnea è stato conosciuto ed apprezzato da molti consumatori italiani ed europei, infatti notevoli quantitativi di questo prodotto venivano commmercializzati al porto di Riposto che è il porto dell'Etna.

Il legame con il territorio è dovuto essenzialmente all'utilizzo delle *cultivar autoctone*, in primo luogo la cv. Nocellara Etnea, il cui olio extravergine di oliva presenta caratteristiche organolettiche irriproducibili in altri ambienti pedoclimatici.

La *cultivar* Nocellara Etnea è una componente importante del paesaggio agrario di gran parte del territorio delimitato della Dop «Monte Etna». Le altre cv. minori, presenti nella zona delimitata, hanno trovato la loro giustificazione di esistenza sia in qualità di impollinatori della cv. principale e sia come elementi di diversificazione dell'offerta di prodotto in subordine alla Nocellara Etnea. Nel corso del tempo alcune cv. minori hanno subito trasformazioni fenotipiche tali da renderle uniche rispetto ai territori circostanti. Tutto ciò ha contribuito ad accrescere la biodiversità nell'area delimitata.

La zona geografica è caratterizzata da un substrato pedologico di natura vulcanica costituito da roccia eruttiva basaltica che nel corso dei secoli i processi di erosione e di lisciviazione, unitamente all'insediamento della flora spontanea e della fauna microbica, hanno trasformato gli orizzonti superficiali della roccia madre in terreno fertile che riflette nella sua totalità le peculiarità del substrato di origine.

I terreni hanno una tessitura grossolana con una reazione leggermente sub-alcalina, ben areati e molto permeabili che rappresentano l'habitat ideale per la crescita e lo sviluppo delle piante di olivo che conferiscono alla DOP «Monte Etna», peculiarità olfattive e gustative che riflettono nella sua totalità il territorio di origine, tra cui sentori evidenti erbacei di carciofo, pomodoro verde e chiare note di mandarla amara, accompagnata da una presenza armonica di note di amaro e piccante che lo rendono piacevole al palato.

Gli sbalzi termici che insistono nelle pendici dell'Etna a che possono superare i 20/25 gradi tra giorno e notte ed il terreno di origine vulcanica unico nel suo genere conferiscono una certa caratterizzazione di speziato all' olio extravergine DOP Monte Etna. Inoltre in questo ambiente sono quasi assenti gli attacchi di mosca e la polpa dell'oliva croccante e dura è una caratteristica unica nel panorama territoriale. Le condizioni climatiche impartiscono particolari caratteristiche sensoriali all'olio proveniente dall'areale Etneo.

Esiste, quindi, una forte connessione la zona di produzione e le caratteristiche della DOP Monte Etna. Molte ricerche hanno evidenziato nell'olio «Monte Etna» significative differenze nella composizione degli acidi grassi liberi, correlabili con la zona di provenienza confrontati mediante analisi discriminante con oli provenienti da zone contigue.

Tali differenze appaiono significativamente differenti al punto di poter correlare l'origine geografica con le caratteristiche chimiche. Le caratteristiche pedo- climatiche hanno determinato un diverso adattamento delle specie vegetali presenti evolvendosi in varietà ed ecotipi locali ben caratterizzati è il caso delle cultivar «Nocellara Etnea» la quale predomina nella zona.

Sotto l'aspetto socio-economico la coltivazione dell'olivo nell'area delimitata rappresenta una realtà che da sempre è stata oggetto di attenzione e di lavoro per gli agricoltori della zona e che anche nella promiscuità delle colture, l'olivo, ha assunto un ruolo di primo piano nell'economia aziendale. La coltivazione di questa coltura e la sua importanza sono in continua evoluzione grazie all'impegno di molti imprenditori e coltivatori che investono le loro risorse al fine di creare lavoro, reddito e nel contempo provvedono al recupero e al mantenimento di un territorio il cui unico destino potrebbe essere il depauperamento e l'abbandono.

L'olivicoltura Etnea, grazie anche al miglioramento delle tecniche colturali nonché di trasformazione del prodotto, ha assunto una funzione che da coltura promiscua e marginale si è trasformata a coltivazioni specializzate assumendo un grande valore territoriale e l'olio prodotto presenta delle caratteristiche organolettiche e chimiche eccellenti ed apprezzate dai consumatori locali, nazionali ed internazionali.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva Monte Etna viene effettuata quando a partire dal momento in cui avviene il viraggio del colore verde da opaco a lucido. Raccogliere in questa fase fenologica aumenta il contenuto di sostanze fenoliche e vengono esaltate le caratteristiche del Monte Etna quali la presenza di evidenti e marcati sentori erbacei, una equilibrata presenza della nota gustativa amara supportata da un piacevole piccante, nonchè una bassa acidità e la presenza di una interessante carica polifenolica.

Tutto il comprensorio del Monte Etna si presta alla coltivazione dell'olivo, il quale è presente in tutta la superficie ed in particolare modo nelle aree di medio-collina.

Nell'ultimo ventennio si è assistito ad un passaggio generazionale molto diffuso oltre ad una notevole presenza di nuove figure imprenditoriali, provenienti da altri comparti produttivi e professio-

nali che, a seguito dei numerosi successi della DOP, hanno investito ed investono per la produzione dell'olio extravergine DOP Monte Etna.

Art. 10.
Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dai regolamenti comunitari vigenti. L'organismo di controllo prescelto è Agroqualità, viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma - e-mail agroqualita@agroqualita.it - phone: 06 54228675 fax 06 54228692.

22A04039

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 6 luglio 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Planare - società cooperativa sociale Onlus di tipo A a r.l. in liquidazione», in Bisceglie e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Planare - società cooperativa sociale onlus di tipo A a r.l. in liquidazione», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota dell'8 aprile 2022, con cui l'associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dal bilancio al 31 dicembre 2021, acquisito in sede di revisione con allegata ricevuta di deposito, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari ad euro 70.380,00, si riscontra una massa debitoria pari ad euro 705.306,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad euro -813.162,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, di decreti ingiuntivi presentati da ex dipendenti, pendenti presso il Tribunale di Trani, nonché da un'istanza di fallimento con udienza fissata per il 7 luglio 2022;

Considerato che in data 14 aprile 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessità della procedura e dell'esperienza dallo stesso maturata, nonché dell'esigenza di instaurare con il professionista un rapporto fiduciario;

Tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Planare - società cooperativa sociale onlus di tipo A a r.l. in liquidazione», con sede in Bisceglie (BT) (codice fiscale 07607760720), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Antonio Petracca, nato a Campi Salentina (LE) il 13 luglio 1961 (codice fiscale PTR NTN 61L13 B506X), domiciliato in Bari, viale Einaudi n. 15.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 luglio 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04029

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 28 giugno 2022.

Rettifica *corrigendum* della determina n. 21/2022 del 1° marzo 2022, concernente la classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano a base di sitagliptin «Sitagliptin Sun», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 127/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Vista la determina dell'Ufficio procedure centralizzate del 1° marzo 2022 rep. n. 21/2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2022, con la quale è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale denominata «Sitagliptin Sun», approvata con decisione della Commissione n. 9417 del 9 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 gennaio 2022;

Considerato che, per un errore dell'algoritmo di calcolo, nella determina sopra menzionata è stata rilevata una incongruenza relativamente alla notazione 32 generata per le seguenti confezioni del medicinale A.I.C.: 049827049 - 049827114 - 049827126, pertanto è necessario apportare una rettifica alla suddetta determina;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica *corrigendum* della determina dell'Ufficio procedure centralizzate del 1° marzo 2022 rep. n. 21/2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 56 dell'8 marzo 2022, del medicinale approvato per procedura centralizzata denominato: SITAGLIPTIN SUN.

Laddove è riportato:

«Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1598/001 A.I.C.: 049827013 /E In base 32: 1HJM65 - 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/Alu/PE/essicante/HDPE/Alu) - 28 compresse;

EU/1/21/1598/002 A.I.C.: 049827025 /E In base 32: 1HJM6K - 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/Alu/PE/essicante/HDPE/Alu) - 56 compresse;

EU/1/21/1598/003 A.I.C.: 049827037 /E In base 32: 1HJM6X - 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/Alu/PE/essicante/HDPE/Alu) - 98 compresse;

EU/1/21/1598/004 A.I.C.: 049827049 /E In base 32: 01HJM7 - 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 90 compresse;

EU/1/21/1598/005 A.I.C.: 049827052 /E In base 32: 1HJM7D - 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/Alu/PE/essicante/HDPE/Alu) - 28 compresse;

EU/1/21/1598/006 A.I.C.: 049827064 /E In base 32: 1HJM7S - 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/Alu/PE/essicante/HDPE/Alu) - 56 compresse;

EU/1/21/1598/007 A.I.C.: 049827076 /E In base 32: 1HJM84 - 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/Alu/PE/essicante/HDPE/Alu) - 98 compresse;

EU/1/21/1598/008 A.I.C.: 049827088 /E In base 32: 1HJM8J - 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 90 compresse;

EU/1/21/1598/009 A.I.C.: 049827090 /E In base 32: 1HJM8L - 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/Alu/PE/essicante/HDPE/Alu) - 28 compresse;

EU/1/21/1598/010 A.I.C.: 049827102 /E In base 32: 1HJM8Y - 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/Alu/PE/essicante/HDPE/Alu) - 56 compresse;

EU/1/21/1598/011 A.I.C.: 049827114 /E In base 32: 01HJMB - 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/Alu/PE/essicante/HDPE/Alu) - 98 compresse;

EU/1/21/1598/012 A.I.C.: 049827126 /E In base 32: 01HJMQ - 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 90 compresse»;

leggasi:

«Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1598/001 A.I.C.: 049827013 /E In base 32: 1HJM65 - 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/Alu/PE/essicante/HDPE/Alu) - 28 compresse;

EU/1/21/1598/002 A.I.C.: 049827025 /E In base 32: 1HJM6K - 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/Alu/PE/essicante/HDPE/Alu) - 56 compresse;

EU/1/21/1598/003 A.I.C.: 049827037 /E In base 32: 1HJM6X - 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/Alu/PE/essicante/HDPE/Alu) - 98 compresse;

EU/1/21/1598/004 A.I.C.: 049827049 /E In base 32: 1HJM79 - 25 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 90 compresse;

EU/1/21/1598/005 A.I.C.: 049827052 /E In base 32: 1HJM7D - 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/Alu/PE/essicante/HDPE/Alu) - 28 compresse;

EU/1/21/1598/006 A.I.C.: 049827064 /E In base 32: 1HJM7S - 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/Alu/PE/essicante/HDPE/Alu) - 56 compresse;

EU/1/21/1598/007 A.I.C.: 049827076 /E In base 32: 1HJM84 - 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/Alu/PE/essicante/HDPE/Alu) - 98 compresse;

EU/1/21/1598/008 A.I.C.: 049827088 /E In base 32: 1HJM8J - 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 90 compresse;

EU/1/21/1598/009 A.I.C.: 049827090 /E In base 32: 1HJM8L - 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/Alu/PE/essicante/HDPE/Alu) - 28 compresse;

EU/1/21/1598/010 A.I.C.: 049827102 /E In base 32: 1HJM8Y - 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/Alu/PE/essicante/HDPE/Alu) - 56 compresse;

EU/1/21/1598/011 A.I.C.: 049827114 /E In base 32: 1HJM9B - 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PA/Alu/PE/essicante/HDPE/Alu) - 98 compresse;

EU/1/21/1598/012 A.I.C.: 049827126 /E In base 32: 1HJM9Q - 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 90 compresse».

Art. 2.

La presente determina entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2022

Il dirigente: AMMASSARI

22A04054

DETERMINA 28 giugno 2022.

Rettifica *corrigendum* della determina n. 168/2021 del 21 dicembre 2021, concernente la classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano a base di avanafil «Spedra», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 128/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Vista la determina dell'Ufficio procedure centralizzate del 21 dicembre 2021, rep. n. 168/2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2022, con la quale è stata autorizzata l'immissione in commercio di nuove confezioni del medicinale «Spedra», approvata con decisione della Commissione n. 7625 del 19 ottobre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 novembre 2021;

Considerato che, per un errore dell'algoritmo di calcolo, nella determina sopra menzionata è stata rilevata una incongruenza relativamente alla Notazione 32 generata per le confezioni del medicinale, pertanto è necessario apportare una rettifica alla suddetta determina;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica *corrigendum* della determina dell'Ufficio procedure centralizzate del 21 dicembre 2021, rep. n. 168/2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2022, del medicinale approvato per procedura centralizzata denominato SPEDRA:

laddove è riportato:

«Confezioni autorizzate:

EU/1/13/841/019 - A.I.C. n. 042876197/E - in base 32 - 018WH5;

200 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVDC/Alu) - 4 × 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/13/841/020 - A.I.C. n. 042876209/E - in base 32 - 018WHK;

200 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVDC/Alu) - 8 × 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/13/841/021 - A.I.C. n. 042876211/E - in base 32 - 018WHM;

200 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVDC/Alu) - 12 × 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/13/841/022 - A.I.C. n. 042876223/E - in base 32 - 018WHZ;

200 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVDC/Alu) - 2 × 1 compresse (dose unitaria)»;

leggasi:

«Confezioni autorizzate:

EU/1/13/841/019 - A.I.C. n. 042876197/E - in base 32 - 18WH95;

200 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVDC/Alu) - 4 × 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/13/841/020 - A.I.C. n. 042876209/E - in base 32 - 18WH9K;

200 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVDC/Alu) - 8 × 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/13/841/021 - A.I.C. n. 042876211/E - in base 32 - 18WH9M;

200 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVDC/Alu) - 12 × 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/13/841/022 - A.I.C. n. 042876223/E - in base 32 - 18WH9Z;

200 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PVDC/Alu) - 2 × 1 compresse (dose unitaria)».

Art. 2.

La presente determina entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2022

Il dirigente: AMMASSARI

22A04055

DETERMINA 28 giugno 2022.

Rettifica *corrigendum* della determina n. 09/2022 del 24 gennaio 2022, concernente la classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano a base di sugammadex «Sugammadex Mylan», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 129/2022).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO PROCEDURE CENTRALIZZATE

Vista la determina dell'Ufficio procedure centralizzate del 24 gennaio 2022, rep. n. 09/2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 3 febbraio 2022, con la quale è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale denominata «Sugammadex Mylan», approvata con decisione della Commissione n. 8359 del 15 novembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29 dicembre 2021;

Considerato che, per un errore dell'algoritmo di calcolo, nella determina sopra menzionata è stata rilevata una incongruenza relativamente alla Notazione 32 generata per la seguente confezione del medicinale A.I.C. n. 049787017, pertanto è necessario apportare una rettifica alla suddetta determina;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rettifica *corrigendum* della determina dell'Ufficio procedure centralizzate del 24 gennaio 2022, rep. n. 09/2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 3 febbraio 2022, del medicinale approvato per procedura centralizzata denominato SUGAMMADEX MYLAN:

laddove è riportato:

«Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1583/001 - A.I.C. n. 049787017/E - in base 32 - 01HHD4;

100 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 2 ml - 1 flaconcino;

EU/1/21/1583/002 - A.I.C. n. 049787029/E - in base 32 - 1HHD4P;

100 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 2 ml - 10 flaconcini;

EU/1/21/1583/003 - A.I.C. n. 049787031/E - in base 32 - 1HHD4R;

100 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 5 ml - 1 flaconcino;

EU/1/21/1583/004 - A.I.C. n. 049787043/E - in base 32 - 1HHD53;

100 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 5 ml - 10 flaconcini»;

leggasi:

«Confezioni autorizzate:

EU/1/21/1583/001 - A.I.C. n. 049787017/E - in base 32 - 1HHD49;

100 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 2 ml - 1 flaconcino;

EU/1/21/1583/002 - A.I.C. n. 049787029/E - in base 32 - 1HHD4P;

100 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 2 ml - 10 flaconcini;

EU/1/21/1583/003 - A.I.C. n. 049787031/E - in base 32 - 1HHD4R;

100 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 5 ml - 1 flaconcino;

EU/1/21/1583/004 - A.I.C. n. 049787043/E - in base 32 - 1HHD53;

100 mg/ml - soluzione iniettabile - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 5 ml - 10 flaconcini».

Art. 2.

La presente determina entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2022

Il dirigente: AMMASSARI

22A04056

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante.

Il decreto ministeriale 13 aprile 2022, n. 169819, recante le caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante, di cui agli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, è stato pubblicato sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla pagina *web*: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10483 sul sito *internet* del Servizio fitosanitario nazionale alla pagina *web*: https://www.protezionedellepiante.it/eurl/

22A04040

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 6 luglio 2022, recante i termini per la presentazione delle domande di agevolazioni di cui alla Misura M2C2 dell'Investimento 5.3 «Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici» del PNRR.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 6 luglio 2022, sono stati definiti, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 29 aprile 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2022, i termini per la presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni, a valere sullo strumento dei contratti di sviluppo, per il sostegno di programmi di sviluppo coerenti con le finalità della M2C2, investimento 5.3 «Sviluppo di una *leadership* internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici», del PNRR.

Il decreto fissa alle ore 12:00 del 25 luglio 2022 il termine iniziale per la presentazione, tramite la procedura disponibile nel sito www. invitalia.it delle domande di agevolazioni.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

22A04038

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla modifica del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022 recante la nomina del sindaco di Roma *pro-tempore* a commissario straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del giubileo della chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma capitale.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022 sono state apportate alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, recante la nomina del sindaco di Roma *pro tempore* prof. Roberto Gualtieri a Commissario straordinario al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nell'ambito del territorio di Roma Capitale.

22A04095

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-165) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.